

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2025

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

(RUBERTI)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1989

—————
Riordinamento del Ministero degli affari esteri
—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinamento del Ministero degli affari esteri è rimasto sostanzialmente immutato dal 1967, dall'entrata in vigore, cioè, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. In questo periodo, più che ventennale, nella società italiana e nelle relazioni internazionali sono intervenute trasformazioni profonde, che hanno generato corrispondenti spinte all'ammmodernamento ed al potenziamento degli strumenti di intervento del servizio diplomatico e delle strutture del Ministero degli affari esteri; un'accresciuta consapevolezza nel Paese delle strette connessioni tra la crescita economica, tecnologica e civile dell'Italia e l'espansione del suo ruolo internazionale; l'articolazione più complessa del tessuto, bilaterale e multilaterale, dei rapporti internazionali; l'assunzione da parte dell'Italia di un più marcato profilo tra i Paesi maggiormente industrializzati e la conseguente promozione di una sua moderna immagine internazionale.

Questi fattori hanno dilatato i compiti istituzionali e gli impegni del Ministero degli affari esteri, dando luogo a nuovi oneri, che sono venuti a gravare sulle sue già limitate risorse. Quanto a queste ultime, quelle umane denunciano, ormai, serie carenze in tutti i loro settori e in modo pronunciato tra i quadri diplomatici, che risentono di difficoltà di reclutamento. Si sono, infatti, sempre più acuiti annosi problemi di incentivazione economica e giuridica per un personale chiamato ad operare in condizioni di disagio, soprattutto in non poche sedi della estesa rete di uffici all'estero - oltre centoventi rappresentanze diplomatiche e circa centocinquanta uffici consolari di I categoria, cui si aggiungono le istituzioni culturali e scolastiche - dotati non di rado di un solo funzionario e pochissimi collaboratori, mentre i moduli organizzativi non rispondono più nel loro insieme all'imperativo di una gestione flessibile, dinamica e coordinata dei molteplici interventi di politica estera.

Si pone, dunque, in primo luogo un problema di aggiornamento; ma non solo. La disciplina che verrà approvata dal Parlamento è destinata a proiettarsi negli anni 2000. Il progetto di riordinamento affronta questa sfida delineando un quadro che è concettualmente e funzionalmente definito, ma include elementi di flessibilità e di adattabilità per consentire di aderire alle tendenze evolutive manifestatesi negli scorsi anni e destinate prevedibilmente ad accentuarsi in futuro.

Si tratta, nella sostanza, del processo di crescita vigoroso, quando non tumultuoso, della multiforme presenza degli interessi nazionali all'estero e dei soggetti che li esprimono. In questo contesto il compito istituzionale affidato al Ministero degli affari esteri è quello di promuovere e di garantire l'unità di conduzione della politica estera del Governo della Repubblica e la conformità ai suoi principi ispiratori delle diverse attività che hanno rilievo internazionale, incluse quelle afferenti a tematiche transnazionali che si vanno affermando sulla scena internazionale. Il progetto di riforma intende far fronte agli impegni che derivano da questa fondamentale esigenza, puntando prioritariamente sull'ammodernamento delle strutture e sulla formazione professionale del personale.

Tecnica normativa. - La tecnica normativa adottata nel presente disegno di legge si ispira ad un principio di economicità. Rispetto al disegno di legge presentato nel gennaio del 1987 alla Camera dei deputati, si è abbandonato il metodo dell'emendamento all'ordinamento vigente per esporre in modo organico e sistematico le nuove disposizioni, rendendo così più agevole la percezione della loro valenza innovativa, e si è realizzato uno snellimento del testo, ridotto a 31 articoli dai circa 200 del precedente progetto.

A tale risultato, si è potuti giungere seguendo un duplice itinerario: da un lato, mantenendo in vita le norme dell'ordinamento attuale

che a tutt'oggi non appaiono superate; dall'altro, ampliando l'ambito della delegificazione, anche grazie alla potestà di autoregolamentazione attribuita al Governo dal nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (legge 23 agosto 1988, n. 400).

Il ricorso allo strumento regolamentare è stato introdotto per settori che, nel disegno di legge precedente, erano disciplinati minutamente con norme di legge, ma che sembrano suscettibili di essere utilmente definiti in via regolamentare, in linea con i più moderni criteri di autorganizzazione della Pubblica amministrazione, nell'interesse di una gestione flessibile e rispondente alla continua dinamica dell'azione internazionale e degli avanzamenti della tecnologia. Il ricorso alla delegificazione è stato, pertanto, esteso a settori come quelli della definizione delle competenze e dell'assetto organizzativo delle strutture dell'Amministrazione centrale (articolo 4), delle modalità di organizzazione e funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero (articolo 13), della disciplina di alcuni aspetti delle problematiche del personale (articolo 25).

Per alcuni settori, che necessitano di una normativa dettagliata e che presentano un elevato contenuto tecnico, per i quali lo strumento regolamentare è parso inadeguato, si sono previste clausole di delega legislativa. Tali clausole riguardano: lo snellimento delle procedure relative ai servizi amministrativi e tecnici (articolo 14), il personale a contratto (articolo 23) e le componenti accessorie del trattamento economico collegato al servizio all'estero (articolo 27).

Contenuti. - Il nuovo progetto introduce innovazioni destinate ad incidere, in una visione integrata dei problemi, tanto sulle strutture, sia presso l'Amministrazione centrale che presso gli uffici all'estero, quanto sul quadro giuridico del personale, in raccordo con l'evoluzione della normativa generale sul pubblico impiego e i principi che ispirano il disegno di legge di riordinamento della dirigenza.

I diversi interventi innovativi si riconducono, individualmente e nel loro insieme, all'esigenza di ridefinire il ruolo di coordinamento

del Ministero degli affari esteri e rafforzarne la *ratio* istituzionale, che è quella - sopra ricordata - di promuovere e verificare l'unitarietà di gestione della politica estera del Governo e la conformità ai suoi principi delle diverse attività aventi rilievo internazionale svolte da enti pubblici.

In questa ottica si inserisce il rafforzamento delle «linee di scambio» con le altre amministrazioni attraverso concreti strumenti operativi, come la partecipazione di funzionari diplomatici alle attività di altri Ministeri aventi riflessi nel campo dei rapporti internazionali (articolo 9) e il raddoppio del contingente di esperti tratti, in primo luogo, da altre amministrazioni o enti pubblici (articolo 24).

Strutture centrali. - Rispondendo ad aspettative e proposte di cui l'Amministrazione riconosce la validità, si sono introdotte nella tipologia della direzione generale nuovi strumenti operativi tesi a garantire l'omogeneità delle opzioni a livello di aree geopolitiche e nella gestione dei rapporti bilaterali: le direzioni generali con competenze geopolitiche (articolo 2).

Si sono, al contempo, ridisegnate le competenze delle direzioni generali per materia, in modo da mettere a fuoco i processi di aggregazione emergenti, coprire le nuove tematiche che vanno affermandosi sulla scena internazionale e rafforzarne il ruolo di elaborazione di politiche internazionali di settore, nel necessario raccordo con gli altri soggetti che ad essa concorrono (articolo 2). In questa stessa chiave, volta a garantire unità nell'azione dell'Amministrazione, sono state introdotte norme che valgono ad armonizzare l'assetto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo con quello complessivo del Ministero, disciplinando i rapporti tra l'attività di programmazione e coordinamento e la gestione tecnica dei programmi di cooperazione e definendo, al contempo, la dipendenza delle unità tecniche di cooperazione all'estero dalle rappresentanze diplomatiche (articoli 4 e 13). L'accresciuta articolazione delle strutture a livello di direzioni generali si riflette anche nei servizi. A quelli previsti dal vigente ordinamento vengono, così, ad aggiungersi i Servizi degli affari giuridici e legislativi, del coordina-

mento delle attività delle regioni all'estero, delle telecomunicazioni e dell'informatica e dell'interpretariato e delle traduzioni (articolo 2). Servizi tecnici o particolari per lo svolgimento di attività specifiche, o a durata temporanea, potranno essere istituiti, nei limiti delle risorse assegnate, con le procedure flessibili dell'autoregolamentazione (articoli 4 e 5).

Tra gli elementi maggiormente innovativi va, inoltre, menzionato l'assetto funzionale delineato per la trattazione delle materie amministrativo-contabili. È, infatti, previsto l'accorpamento della gestione delle diverse fasi di spesa in unità amministrative operanti in seno alle direzioni generali cui compete motivare nel merito la spesa stessa; unità che potranno essere erette in direzioni di settore amministrative ogni qualvolta la dimensione e la complessità della spesa lo richieda. Speculare a tale decentramento è l'istituzione di una Direzione centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi chiamata a garantire, nell'ambito della Direzione generale per il personale e l'amministrazione, la necessaria unità di impostazione in tema di politica del bilancio e di oculata programmazione del fabbisogno finanziario, preservando le necessarie connessioni funzionali tra le tematiche del personale e quelle del bilancio e assicurando l'appropriato coordinamento delle direzioni di settore e degli uffici amministrativi responsabili nell'ambito di altre direzioni generali della gestione delle fasi di spesa (articolo 4). Coerentemente con tale soluzione, il progetto prevede la partecipazione del direttore centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi alle riunioni del comitato direzionale in relazione agli argomenti trattati (articolo 8).

L'esigenza di preservare un approccio unitario in seno all'Amministrazione, di fronte alla maggiore articolazione delle sue strutture, ha suggerito di potenziare il ruolo di programmazione e coordinamento del Segretario generale, prevedendo che egli si avvalga di un ufficio per il coordinamento, oltre che del centro analisi e programmazione e dell'unità di crisi, così come di altre eventuali strutture consentite dalla flessibilità delle procedure di autoregolamentazione (articolo 3).

In questa stessa ottica vengono introdotti

alcuni istituti destinati a rafforzare i meccanismi di collegialità nell'elaborazione delle linee di programmazione e di coordinamento generale, sul piano interno, e di concertazione, sul piano esterno: il comitato direzionale e il comitato direzionale allargato alla partecipazione di altri Ministeri o di enti pubblici (articolo 8). Vengono anche arricchite nella loro funzionalità le competenze del consiglio di amministrazione (articolo 8).

Nel contesto del provvedimento sono prese in considerazione alcune forme particolari di concertazione col mondo esterno per l'apporto che esso può dare all'attività del Ministero degli affari esteri. È così prevista la possibilità di istituire organi collegiali consultivi per specifici settori della cooperazione e della promozione internazionale (articolo 9).

Uffici all'estero. - I principi che ispirano la definizione di una nuova articolazione delle strutture centrali sono anche alla base delle disposizioni volte all'ammodernamento della rete degli uffici all'estero.

L'obiettivo di fondo è quello della piena attivazione della capacità di rappresentanza globale delle rappresentanze diplomatiche (articolo 6). In questo quadro il progetto di riforma fa anche propri gli spunti più recenti delineatisi nell'ambito del processo di costruzione europea. Esso integra, infatti, nel contesto legislativo la possibilità di porre uffici o servizi in comune con altri membri della Comunità europea, attribuendo loro rilievo e dignità istituzionale.

Un principio analogo è stato tenuto presente nel ridefinire i compiti ed il funzionamento degli uffici consolari, che vengono concepiti come strumenti di raccordo complessivo con le comunità italiane e di origine italiana, nonché di promozione, a livello delle singole circoscrizioni consolari, degli interessi globali e dell'immagine del Paese (articolo 7).

A questa accentuazione del profilo politico e promozionale degli uffici consolari si accompagna la riqualificazione dei loro tradizionali compiti di istituto, in materia di erogazione di singoli atti amministrativi e di prestazione di forme di assistenza anche individuale. Viene, infatti, prevista e disciplinata, attraverso l'istituzione di unità operative decentrate e l'attri-

buzione di compiti di collegamento, la possibilità di avvicinare maggiormente i servizi ai destinatari degli stessi in un'ottica che tiene conto della marcata mobilità dei nostri connazionali che si recano per lavoro all'estero, segnatamente in aree emergenti (articolo 12).

Talune norme regolano aspetti di funzionamento che sono comuni alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari. Alcune disposizioni consentono di disciplinare in via regolamentare una articolazione degli uffici all'estero che favorisca, nel pieno rispetto della responsabilità globale del capo missione, una più diffusa responsabilizzazione del personale ad essi adibito (articoli 12 e 13).

Altre norme comuni tengono conto dell'interrelazione tra l'assetto strutturale e le procedure amministrativo-contabili, che condiziona la capacità di produrre, in tempi soddisfacenti, servizi rispondenti alla domanda effettiva, in un contesto ambientale che nella generalità dei casi differisce sensibilmente da quello nazionale. Il disegno di legge prevede una delega al Governo per l'emanazione di norme appropriate, indicando i parametri di fondo ai quali la normativa delegata dovrà ispirarsi (articolo 14).

Norme comuni per il personale. - Un discorso circoscritto alle strutture, che non coinvolga l'elemento umano, sarebbe destinato a rimanere privo di concreti seguiti e ad accentuare, semmai, squilibri e disfunzioni. Una parte cospicua del testo normativo è perciò dedicata a regolare, in raccordo con la normativa generale, il quadro giuridico entro il quale il personale è chiamato ad operare.

Gli incrementi delle dotazioni organiche restano contenuti (tabelle 1, 2 e 3). Il divario che permane tra le dotazioni organiche e la dilatazione degli impegni dovrà essere colmato da una politica di selezione e di formazione professionale del personale, che trova nel provvedimento nuovi strumenti normativi. In questa ottica di coinvolgimento di tutto il personale nel processo di formazione e qualificazione professionale, e di più diffusa responsabilizzazione, viene concepita in senso estensivo l'area di intervento dell'Istituto diplomatico, che viene ridefinito «Istituto per il servizio diplomatico e internazionale» (articoli 17 e 25).

Nell'ambito di questo orientamento generale specifiche norme riguardano le diverse componenti professionali del personale.

Carriera diplomatica. - Le principali innovazioni riflettono l'esigenza di ridefinire la peculiarità funzionale e professionale del personale diplomatico, chiamato all'assolvimento di compiti che, per la loro delicatezza e complessità, non sono fungibili con altre attività o funzioni.

Tale ridefinizione si articola in un meccanismo di accesso più moderno, socialmente aperto e mirato alla professionalità (il concorso-corso, preceduto da corsi propedeutici: articoli 17, 18 e 25); in una più puntuale definizione delle funzioni e dei livelli di responsabilità, che si riflette nella nuova configurazione dei moduli di organizzazione del Ministero e degli uffici all'estero; nell'istituto della specializzazione obbligatoria, modulata nel contesto della polivalenza complessiva delle funzioni (articolo 19). I meccanismi di progressione di carriera, poi, sono stati concepiti in modo da rendere più omogenei e trasparenti i criteri di avanzamento (articoli 19 e 25).

Componente essenziale di un chiaro recupero della peculiarità del servizio diplomatico è la parametrizzazione retributiva unitaria per l'intera carriera diplomatica (articolo 20), che riflette anche la riforma del sistema di accesso - il duplice passaggio selettivo - e l'assunzione di responsabilità elevate fin dalle sue fasi iniziali. È, inoltre, prevista una indennità di servizio diplomatico e di rappresentanza per l'attività svolta presso l'Amministrazione centrale, che consenta di far fronte a quegli oneri particolari che derivano dall'attività di rappresentanza e dagli impegni di vario genere legati alla specificità del servizio diplomatico (articolo 20).

Altre misure significative consistono nel superamento dei rapporti informativi di tipo tradizionale con analisi valutative articolate ed approfondite dei singoli profili attitudinali e professionali (articoli 19 e 25).

Elemento essenziale, nell'economia del progetto di riordinamento, è infine un adeguamento dell'attuale dotazione organica, volto anche a fronteggiare l'accresciuto fabbisogno connesso con le riforme strutturali (tabella 1).

Dirigenza amministrativa. - Il progetto si propone di dare spazio, nel rigoroso ancoraggio al quadro normativo generale, a quei raccordi che conseguono dalla peculiarità delle strutture del Ministero degli affari esteri, in un'ottica di identificazione e qualificazione di specifiche professionalità.

Le maggiori responsabilità attribuite a questa area di funzioni, giustificate dall'accresciuto contenuto gestionale dell'attività del Ministero degli affari esteri, si riflettono nell'incremento sensibile della dotazione organica (tabella 2).

Il provvedimento di riordinamento amplia lo specifico ruolo e la professionalità della dirigenza amministrativa in relazione ai rilevanti adattamenti apportati all'assetto delle strutture presso l'Amministrazione centrale e all'estero.

Con la nuova dotazione organica diventa, inoltre, possibile prevedere una precisa delimitazione di funzioni rispetto alla carriera diplomatica (articoli 4 e 21) e dare seguito concreto alle possibilità introdotte dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15, che consente la creazione all'estero di servizi amministrativi decentrati per area geografica con complessi compiti nei confronti degli uffici situati nell'area di competenza, che includono la consulenza diretta, la collaborazione, il riscontro delle contabilità e, ove necessario, attività ispettive. L'istituzione di questi servizi è destinata a trovare un complemento essenziale nel riassetto delle strutture centrali e nello snellimento delle procedure amministrative, affidati allo strumento della decretazione delegata (articolo 14).

Qualifiche funzionali. - Per le altre aree amministrative e tecniche l'esigenza di fronteggiare l'accresciuto fabbisogno della rete estera e delle strutture emergenti dell'Amministrazione centrale, in settori ad alto contenuto gestionale, comporta un impegno ad identificare, attraverso profili professionali specifici e corsi intensivi di formazione professionale, professionalità specializzate in relazione alla dilatazione dei compiti di istituto del Ministero ed alla accresciuta complessità tecnica delle sue attribuzioni (articoli 15, 17, 22 e 28). Le nuove dotazioni organiche puntano ad un

rafforzamento dei livelli intermedi ed alla predisposizione di spazi adeguati di impiego di nuove professionalità di tipo tecnico (tabella 3).

L'esigenza di valorizzare la professionalità particolare che è richiesta al personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri, soprattutto nella proiezione del servizio all'estero, è alla base di disposizioni specifiche di raccordo con la normativa generale, in tema di procedure concorsuali, avvicendamenti tra l'Amministrazione centrale e gli uffici all'estero, formazione professionale e ripartizione dei posti-funzione all'estero nell'ambito delle singole qualifiche funzionali (articoli 16 e 22). L'interesse ad applicare progressivamente l'innovazione tecnologica alle metodiche di funzionamento degli uffici all'estero ha, inoltre, indotto a prevedere formule aperte di regolamentazione della struttura dei servizi tecnici, nelle singole sedi e nelle aree geografiche, e delle conseguenti modalità di destinazione all'estero del personale delle aree tecniche (articoli 14 e 22).

Trattamento economico all'estero. - La disciplina d'insieme, così come le singole misure, è ispirata alla necessità di fronteggiare in modo incisivo gli accresciuti oneri e disagi connessi con il servizio all'estero e mira a creare le condizioni idonee al regolare avvicendamento del personale tra l'Amministrazione centrale e gli uffici all'estero. Il disegno di legge, nel riaffermare la natura non retributiva dell'indennità di servizio e delle principali componenti accessorie del trattamento all'estero, introduce alcune innovazioni: una nuova articolazione della tabella generale dei coefficienti di maggiorazione (tabella 7) e precise corrispondenze tra i posti-funzione delle disciolte carriere amministrative e le nuove qualifiche funzionali ristabilendo appropriati rapporti tra i vari ruoli (tabella 6); l'aggiornamento, anche su basi di maggiore equità, dei parametri per gli aumenti correlati a situazioni di famiglia (articolo 26); alcuni correttivi e alcune modifiche delle componenti integrative del trattamento economico all'estero (articolo 27). Questi ultimi formeranno oggetto di provvedimenti delegati ed assumeranno come termini di riferimento le principali innovazio-

ni contenute in materia nel precedente disegno di legge, in particolare: un'indennità di richiamo dal servizio all'estero, volta a far fronte agli oneri che precedono e accompagnano il rientro del personale in Italia; nuovi tipi di contributi per le spese scolastiche dei figli e per le spese di abitazione; il pagamento su base annuale delle spese di viaggio per congedo e nuove forme di assistenza sanitaria, previdenza ed indennizzo. La delega include anche la materia del trattamento delle missioni, che dovrebbe essere rapportato all'indennità di sede all'estero.

Sono, inoltre, previste talune iniziative sociali a favore del personale, in particolare mirate a favorirne il reinserimento in Italia dopo il servizio all'estero (articolo 27).

Norme transitorie e finali. - Alcune disposizioni prevedono particolari procedure concorsuali o di inquadramento che potrebbero rivelarsi utili in relazione a sviluppi applicativi, ancora in atto, della normativa generale sulle

qualifiche funzionali ed a specifiche esigenze di professionalità particolari (articolo 28). È anche prevista una forma di mobilità per il personale comandato o distaccato da altre amministrazioni presso il Ministero (articolo 28).

Altre norme transitorie e finali sono volte a regolare il processo di prima applicazione dell'insieme dei provvedimenti e a definire le correlazioni con le norme generali (articoli 28 e 30). È apparso comunque logico prevedere, in questo contesto, che il trattamento economico base all'estero ed il nuovo assetto retributivo concernente il personale diplomatico entrino immediatamente in vigore, mentre sarà ovviamente differita alla fase di emanazione dei provvedimenti delegati l'applicazione delle nuove disposizioni sulle componenti accessorie del trattamento economico all'estero.

L'articolo 29 indica, infine, gli oneri finanziari previsti per il 1990, il 1991 ed il 1992, nonché le modalità di copertura della spesa.

RELAZIONE TECNICA

La revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 prevista dal disegno di legge in esame comporta una serie di conseguenze finanziarie dirette ed indirette sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

I maggiori oneri derivano in particolare:

- a) dalla modifica della struttura organizzativa e dalla revisione dei trattamenti e delle indennità;
- b) dall'ordinamento della carriera diplomatica;
- c) dalla rideterminazione degli organici;
- d) dalle provvidenze a favore del personale, per tener conto della situazione particolare in cui lo stesso viene a trovarsi in costanza ed a seguito del servizio prestato all'estero.

Modifica della struttura organizzativa. Revisione dei trattamenti e delle indennità

I posti in organico degli uffici all'estero sono istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e dei profili professionali delle varie qualifiche funzionali.

L'articolo 26 prevede che l'indennità di servizio sia costituita da una indennità base, alla quale si applicano: a) coefficienti parziali espressi in percentuali della stessa indennità base; b) coefficienti di sede che tengano conto del costo della vita, delle necessità di rappresentanza, delle condizioni locali e di altri particolari fattori.

I proposti coefficienti parziali previsti dalla tabella 7 sono individuati in modo da tener conto del livello delle funzioni corrispondenti a quelle previste dai profili professionali, garantendo comunque nei trattamenti all'estero un equilibrio retributivo che tenga conto dei diversi gradi di responsabilità e dei differenti oneri connessi con il servizio all'estero.

L'incremento di spesa che ne deriverà sul capitolo 1503 «Indennità di servizio all'estero» è valutabile, sulla base degli organici attuali, in 46,9 miliardi circa (allegato 10). Tale incremento di spesa ha evidentemente effetto su tutte le voci che in misura percentuale sono collegate alle indennità di servizio.

L'articolo 26, comma 3, prevede una nuova disciplina delle maggiorazioni per figli a carico, che si sostanzia in un aumento pari al 5 per cento dell'indennità di servizio spettante ad un primo segretario. Il relativo maggior onere è valutato in lire 3,3 miliardi (allegato 10).

Per tener conto delle crescenti esigenze di servizio delle sedi all'estero, l'articolo 23 prevede che il contingente del personale a contratto sia elevato da 1.565 a 1.900 unità. La maggiore spesa è valutabile in lire 25 miliardi circa, tenuto anche conto degli effetti della nuova parametrizzazione retributiva (allegato 8).

L'articolo 24 prevede che anche il numero degli esperti sia elevato dalle attuali 80 unità a 160 unità. Ciò soprattutto al fine di consentire che presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possa essere assicurata la presenza di funzionari specificamente esperti, nei settori della cooperazione scientifica, agricola e scolastica.

Prevedendo in 130 il numero degli esperti in servizio all'estero, il

relativo maggior onere può essere valutato in 12 miliardi annui (allegato 9).

Ordinamento della carriera diplomatica. Riforma dell'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale

La nuova disciplina dell'ordinamento speciale e delle funzioni della carriera diplomatica è delineata nell'articolo 9 e negli articoli da 18 a 20.

I maggiori oneri derivano:

- a) dal numero dei funzionari che possono essere collocati fuori ruolo;
- b) dal numero dei funzionari che possono essere collocati a disposizione;
- c) dalla parametrizzazione retributiva prevista per i funzionari di grado inferiore a consigliere d'ambasciata;
- d) dalla prevista indennità di servizio diplomatico;
- e) dal trattamento previsto per i partecipanti al corso di formazione per la carriera diplomatica.

L'effetto, sul piano finanziario, di tale complesso di disposizioni è valutabile in 13.854 milioni circa (allegati 5 e 6).

Rideterminazione degli organici

Le dotazioni organiche vengono rideterminate per tener conto delle esigenze di potenziamento dei servizi centrali e della rete diplomatico-consolare ormai indifferibile per consentire al Ministero degli affari esteri di far fronte ai compiti crescenti assegnatigli.

A fronte delle dotazioni attuali è previsto un incremento di 1.884 unità, così articolato:

carriera diplomatica	+ 322 unità
dirigenti	+ 44 »
qualifiche funzionali	+ 1.518 »
	<hr/>
Totale	+ 1.884 unità

La proposta revisione degli organici avverrà gradualmente dopo aver completato il piano di assorbimento delle vacanze e tenendo conto, da un lato, delle effettive capacità di reclutamento dell'Amministrazione e, dall'altro, della necessaria gradualità nell'evoluzione delle strutture.

Le valutazioni sono state effettuate tenendo conto che i riflessi sulla rete all'estero dell'aumento degli organici si verificano l'anno successivo all'assunzione; si è considerato quindi l'effetto «spinta» verso l'estero derivante dalle accresciute disponibilità di personale. La proiezione sull'estero del personale in servizio è stata elaborata sulla base delle seguenti percentuali, che ricalcano la situazione attuale:

- carriera diplomatica: 60 per cento;
- dirigenti amministrativi: 35 per cento;
- qualifiche funzionali: 52 per cento.

L'onere a regime (allegato 4) è valutato in complessivi 190,279 miliardi e tiene conto di tutte le voci di spesa collegate al personale (stipendi, indennità accessorie, indennità di servizio, provvidenze), ivi comprese quelle che formeranno oggetto di norme delegate.

Provvidenze

A parte la nuova disciplina dell'aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 26, comma 3, le altre provvidenze a favore del personale sono previste dall'articolo 27, che delega il Governo ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della riforma, decreti aventi valore di legge ordinaria che ne disciplinino i contenuti e le modalità applicative.

Si tratta di disposizioni aventi carattere in parte altamente innovativo (indennità di richiamo, interventi per l'acquisto della prima casa, provvidenze scolastiche), in parte prettamente tecnico (indennità e spese di viaggio, di missione, di servizio, di corriere, di trasferimento), per le quali si ritiene che il ricorso alla norma delegata consenta uno studio più accurato.

Per la maggior parte tali provvidenze rispondono alle difficoltà maggiormente avvertite dal personale che rientra in Italia dopo lunghi periodi di servizio all'estero - dove assai diverse sono le condizioni sociali ed ambientali - e che si trova privo di quei vantaggi e di quelle agevolazioni per lo più collegate ad una residenza stabile.

I relativi oneri sono stati valutati, con evidente ampio margine di approssimazione, tenendo presente gli indirizzi tracciati dalla norma delegante ed ammontano a 29,809 miliardi circa (allegato 11).

* * *

Come più sopra esposto il progetto di riforma prevede un ampliamento degli organici per complessive 1.884 unità.

L'avvio di tale programma è peraltro subordinato al completamento degli organici esistenti, che si sostanzierà nell'assunzione complessiva di 935 unità. Il relativo maggior onere, valutato in lire 80,3 miliardi (allegato 12), non derivando dalla proposta riforma, dovrà essere finanziato con opportuni aumenti nelle dotazioni annuali di bilancio.

Gli effetti del nuovo trattamento economico previsto dall'articolo 26, sulle unità assunte sui posti vacanti nei contingenti attuali, va peraltro considerato come onere determinato dalla riforma ed è stato, conseguentemente, valutato in lire 7,4 miliardi circa (allegato 10).

Complessivamente lo schema di riforma proposto comporta una spesa a regime di lire 329.174 milioni (allegato 2). Una possibile ventilazione di tale spesa sull'arco di più anni è esposta negli allegati, dai quali emerge in particolare che risulta differita agli anni successivi al sesto la realizzazione del 58 per cento del programma di ampliamento degli organici; ciò tenuto conto delle concrete possibilità di reclutamento dell'Amministrazione.

Ipotizzando un ritmo di realizzazione costante dopo il sesto anno, il completamento dei nuovi organici e con esso la spesa a regime si realizzerrebbero al decimo anno.

ALLEGATO 1

(in milioni di lire)

ONERE 1° ANNO

Trattamento carriera diplomatica

Nuova parametrizzazione	3.717	
Indennità di servizio diplomatico	4.561	
Effetti trattamento per completamento organici	544	
	<hr/>	
	8.822	8.822

Applicazione nuovi coefficienti di sede

Carriera diplomatica	14.997	
Dirigenti amministrativi	176	
Qualifiche funzionali	27.868	
Militari	2.326	
Esperti	1.604	
	<hr/>	
	46.971	46.971
		<hr/>
		55.793

ONERE 2° ANNO

Onere 1° anno	55.793
Organici:	
stipendi	191
indennità	—
Collocamenti fuori ruolo	764
Collocamenti a disposizione	211
Contrattisti:	
effetto riallineamento su presenti in servizio ..	9.000
effetto riallineamento su completamento con-	
tingente 180 unità	1.215
Effetto riallineamento su completamento organi-	
ci (188 unità = 39 per cento)	2.883
Effetto nuovo trattamento su completamento	
organici carriera diplomatica	544

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Norme delegate:

Indennità prima sistemazione	1.755	
Reggenza	400	
Viaggi di servizio	1.800	
Viaggi di congedo	1.575	
Corrieri	1.280	
Indennità richiamo	2.700	
	9.510	9.510
Nuova aggiunta di famiglia		3.297
Consolati generali di I classe		108
		83.516

ONERE 3° ANNO

Onere 2° anno		83.516
Organici:		
stipendi		1.741
indennità		370
provvidenze		73
Collocamenti fuori ruolo		613
Collocamenti a disposizione		280
Esperti		3.692
Contrattisti (110 unità)		4.867
Contributi acquisto casa	500	
Provvidenze scolastiche	11.750	
Trasferimento	2.049	
Missioni	6.000	
	20.299	20.299
Effetto riallineamento su completamento organici (186 unità = 38,59 per cento)		2.853
Effetto nuovo trattamento su completamento organici carriera diplomatica		500
Nuova normativa per partecipanti corso di preparazione per la carriera diplomatica		1.794
Consolati generali di I classe		36
		120.634

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERE 4° ANNO

Onere 3° anno	120.634
Organici:	
stipendi	5.827
indennità	4.592
provvidenze	929
Collocamenti fuori ruolo	382
Collocamenti a disposizione	189
Esperti	3.693
Contrattisti (110 unità)	4.867
Effetto riallineamento per completamento organici (108 unità = 22,41 per cento)	1.657
Consolati generali di I classe	36
	<hr/>
	142.806

ONERE 5° ANNO

Onere 4° anno	142.806
Organici:	
stipendi	5.814
indennità	15.837
provvidenze	3.202
Esperti (15 unità)	2.769
Contrattisti (115 unità)	5.089
Consolati generali di I classe	108
	<hr/>
	175.625

ONERI ANNI SUCCESSIVI

Onere 5° anno	175.625
Organici (*):	
stipendi	30.568
indennità	101.017
provvidenze	20.118
Esperti	1.846
	<hr/>
	329.174

(*) Completamento programma in aumento.

ALLEGATO 2

ONERE A REGIME

Art. 7 - Consolati generali di I classe	288.000.000
Art. 15 - Organici	190.279.000.000
Art. 9 - Collocamenti fuori ruolo ed a disposizione	2.438.289.000
Art. 20 - Trattamento economico carriera diplomatica	8.278.440.000
Art. 20 - Effetto trattamento economico carriera diplomatica su completamento organici ..	1.588.000.000
Art. 20 - Corso di formazione accesso carriera diplomatica	1.794.000.000
Art. 23 - Contrattisti	25.038.000.000
Art. 24 - Esperti	12.000.000.000
Art. 26 - Indennità di servizio	57.661.000.000
Art. 27 - Componenti aggiuntive del trattamento economico all'estero (delega)	29.809.000.000
	<hr/>
	329.173.729.000 (1)

(1) A tale importo va aggiunto l'onere previsto per il completamento degli organici, valutato in lire 80.362.000.000 (All. 12), che dovrà essere finanziato attraverso l'adeguamento delle normali dotazioni di bilancio.

ALLEGATO 3

Articolo 7, comma 5. - I consolati generali di I classe passano da 12 a 20.

Mediamente si può calcolare un maggior onere di lire 3.000.000 circa mensili per ciascuna sede, pari ad un totale di circa 288.000.000 di lire annuo.

ALLEGATO 4

Articolo 15. - L'articolo prevede la nuova dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri rinviando alle annesse tabelle da 1 a 3 rispettivamente concernenti la carriera diplomatica, il ruolo dirigenziale, le qualifiche funzionali.

Complessivamente è previsto un aumento di 1.884 unità.

Stipendi	Indennità estero	Altre provvidenze
44.141	121.816	1.223 (1)
		12.917 (2)
		10.182 (3)
		<hr/> 24.322

ALLEGATO 4/a

CARRIERA DIPLOMATICA:

Aumento di 322 unità:

40% all'interno = 128 unità;

60% all'estero = 194 unità.

Livello medio stipendiale = consigliere d'ambasciata (dirigente superiore):

onere annuo *pro capite*: 57.200.000 (se in servizio al Ministero degli affari esteri);

onere annuo *pro capite*: 31.900.000 (se in servizio all'estero).

Maggior onere connesso con ampliamento organico:

128 unità × 57.200.000 = 7.321.600.000

194 unità × 31.900.000 = 6.188.600.000

Totale . . .

13.510.200.000

(1) Nuova normativa aggiunta famiglia

(2) Altre provvidenze

(3) Quota provvidenze previste da norme delegate relativa ad aumento organici

ALLEGATO 4/b

EFFETTI DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PER LA CARRIERA
DIPLOMATICA SULL'AMPLIAMENTO DEGLI ORGANICI*Nuova parametrizzazione:*

	n. unità	aumento %	onere %	totale
Consigliere d'ambasciata	69	8.44	2.692	185.748.000
Consigliere di legazione	40	23.99	5.037	201.480.000
Segretario di legazione	65	90.47	11.761	764.465.000
			Totale ...	1.151.693.000

Indennità di servizio diplomatico riservata al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale:

50 per cento dello stipendio medio di dirigente superiore e relativi oneri riflessi (31.900.000) = L. 15.950.000

15.950.000 × 128 unità = 2.041.600.000

	13.510.200.000
	1.151.693.000
	2.041.600.000
Totale generale carriera diplomatica ...	16.703.493.000

ALLEGATO 4/c

DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Aumento di 44 unità:

35% all'estero = 16 unità;

65% all'interno = 28 unità.

Livello medio stipendiale = dirigente superiore.

Maggior onere per ampliamento organico:

16 unità × 31.900.000	=	510.400.000
28 unità × 57.200.000	=	1.601.600.000
Totale ...		2.112.000.000

ALLEGATO 4/d

QUALIFICHE FUNZIONALI

Aumento di 1.518 unità:

48% in servizio al Ministero = 729 unità;

52% in servizio all'estero = 789 unità.

Livello medio stipendiale = sesto livello

729 unità in servizio al Ministero × 25.000.000 (onere annuo <i>pro capite</i>)	L. 18.225.000.000
789 unità in servizio all'estero × 9.000.000 (onere annuo <i>pro capite</i>)	L. 7.101.000.000
	<hr/>
Totale ...	25.326.000.000
	<hr/> <hr/>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMPLIAMENTO ORGANICI

Funzione/posto	% Estero	I anno		II anno		III anno		IV anno		V anno		VI anno		Anni successivi	
		Organico	Estero	Organico	Estero	Organico	Estero	Organico	Estero	Organico	Estero	Organico	Estero	Organico	Estero
Carriera diplomatica	60	0	0	0	0	4	0	77	23	77	44	78	44	97	82
Qualifiche dirigenziali	35	0	0	8	0	8	3	10	3	8	3	9	3	0	1
Qualifiche funzionali (II-IX)	52	0	0	0	0	61	0	233	101	233	173	234	174	457	341
Totale annuo		0	0	8	0	73	3	320	127	320	220	321	221	554	424
Totale generale organico ...		0		8		81		401		719		1.040		1.594	
Totale generale estero			0		0	3			130		350		571		995 (*)

(*) + 2 Dirigenti

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORGANICI
Aumento organici (sulla base delle indennità riallineate)

Funzione/posto	% Estero	I anno		II anno		III anno		IV anno		V anno		VI anno		TOTALI	
		Estero	Onere	Estero	Onere	Estero	Onere	Estero	Onere	Estero	Onere	Estero	Onere	Estero	Onere
Carriera diplomatica	60	0	0	0	0	0	0	23	5.406.775.140	44	10.343.395.920	44	10.343.395.920	111	26.093.566.980
Qualifiche dirigenziali	35	0	0	0	0	3	434.028.168	3	434.028.168	3	434.028.168	3	434.028.168	12	1.736.112.672
Qualifiche funzionali (II-IX)	52	0	0	0	0	0	0	101	9.508.123.032	173	16.286.190.936	174	16.380.330.768	448	42.174.644.736
		0	0			3	434.028.168	127	15.348.926.340	220	27.063.615.024	221	27.157.754.856	571	70.004.324.388

ONERE AGGIUNTIVO A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLE PREVISIONI DI AUMENTO ORGANICI

Carriera diplomatica	20	4.701.543.600	20	4.701.543.600	20	4.701.543.600	60	14.104.630.800
Qualifiche dirigenziali								
Qualifiche funzionali (II-IX)	69	6.495.648.408	69	6.495.648.408	70	6.589.788.240	208	19.581.085.056
TOTALE	89	11.197.192.008	89	11.197.192.008	90	11.291.331.840	268	33.685.715.856

ALLEGATO 4/e

Il previsto completamento degli organici ed il successivo loro ampliamento comporterà, oltre agli aumenti calcolati analiticamente negli allegati, una serie di maggiori oneri a carico dei capitoli di bilancio sui quali gravano le spese di personale e talune spese di funzionamento direttamente influenzate dal numero delle unità in servizio:

Cap. 1504 - Viaggi di servizio	3.000.000.000 (1)
Cap. 1505 - Viaggi di trasferimento	20.500.000.000
Cap. 1506 - Viaggi di congedo	1.500.000.000
Cap. 1507 - Contributo abitazione	700.000.000
Cap. 1508 - Provvidenze scolastiche	120.000.000
Cap. 1510 - Indennità di prima sistemazione .	9.000.000.000
Totale ...	34.820.000.000

Considerando che detti stanziamenti si riferiscono a n. 2.682 presenze attuali sulla rete e che, sull'aumento degli organici, dette presenze dovrebbero sull'estero aumentare di 995 unità, il relativo maggior onere può essere così calcolato: $34.820 : 2.682 = x : 995$; $x = 12.917$ milioni.

ALLEGATO 4/f

AGGIUNTA FAMIGLIA

Onere per aggiunta di famiglia aggiornato in base alle nuove normative (articolo 26) = lire 3.297.400.000:

unità all'estero sull'organico attuale = 2.682;
unità all'estero su aumento organico = 995.

Maggior onere per aumento organici: $3.297.400.000 : 2.682 = x : 995$;
 $x = 1.223$ milioni.

(1) Dati bilancio 1988.

ALLEGATO 5

Articolo 9. - L'articolo prevede l'aumento da 17 a 40 unità, aumentabili di altre 5 unità, dei funzionari diplomatici che possono essere collocati «fuori ruolo».

È previsto altresì l'aumento da 12 a 23 del numero dei funzionari diplomatici che possono essere collocati «a disposizione».

Il maggior onere è valutato in lire 2.438.289.000.

Collocamenti fuori ruolo. Il personale attualmente in posizione di fuori ruolo in base alle diverse disposizioni vigenti (17 unità) grava sul bilancio del Ministero per una spesa complessiva di 1.300 miliardi.

Proporzionalmente, per le 23 unità in più può essere valutato un onere di: $1.300 : 17 = x : 23$; $x = 1.758.830.000$.

Collocamenti a disposizione. Sulla base del trattamento previsto per il ministro plenipotenziario di II classe, il maggior onere è valutabile in lire 679.459.000:

11 unità × 41.269.000 (stipendio annuo <i>pro capite</i> + oneri riflessi)	453.959.000
11 unità × 20.500.000 (50% di 41 milioni)	225.500.000
	<hr/>
Totale . . .	679.459.000
	<hr/> <hr/>

ALLEGATO 6

Articolo 20. - L'articolo prevede un nuovo trattamento economico per la carriera diplomatica, così articolato:

- indennità durante il corso di formazione (allegato 6/a);
- nuova parametrizzazione (allegato 6/b);
- indennità di servizio diplomatico (allegato 6/c).

Complessivamente l'onere è valutato in lire 10,072 miliardi.

ALLEGATO 6/a

Comma 1. - *Indennità durante il corso di formazione*

60 unità VIII livello (ipotesi di 50 posti a concorso + $\frac{1}{4}$).

Onere *pro capite* annuo VIII livello: lire 29.000.000; lire 29.000.000 × 60 unità = lire 1.794.000.000.

ALLEGATO 6/b

Comma 2. - *Nuova parametrizzazione*

	Attuale	Proposto	Variazione %
Dirigente superiore consigliere di ambasciata	77,46	84	+ 8,44
I dirigente consigliere di legazione	57,26	71	+ 23,99
VIII livello segretario di legazione	31,50	60	+ 90,47

Variazione %	Stipendio annuo e oneri riflessi	Maggiorazione
8,44% di	31.900.000	= 2.690.000
23,99% di	21.000.000	= 5.037.000
90,47% di	13.000.000	= 11.761.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualifiche	Unità	Maggiorazione	Totale
Consigliere di ambasciata	184	2.690	494.960
I dirigente consigliere di legazione	210	5.037	1.057.770
VIII livello segretario di legazione	184	11.761	2.164.024
Maggior onere ...			3.716.754

ALLEGATO 6/c

Comma 3. - *Indennità di servizio diplomatico*

Costo base annuo consigliere d'ambasciata e oneri riflessi .	31.900.000
Unità in servizio al Ministero	286
Maggiorazione del 50 per cento di lire 31.900.000	15.950.000
Lire 15.950.000 × 286	4.561.700.000

ALLEGATO 7

EFFETTI DELLA NUOVA NORMATIVA SULLE UNITÀ DA ASSUMERE
PER COMPLETAMENTO ORGANICO

146 unità di cui: 58 unità in servizio al Ministero; 88 unità in servizio all'estero.

Nuova parametrizzazione basata sul trattamento medio di un consigliere di legazione; maggiorazione media (+ 23,99 per cento) pari a lire 5.037.000 annue: $146 \times 5.037.000 = 735.402.000$.

Indennità di servizio diplomatico (riservata al personale in servizio al Ministero) + 50 per cento dello stipendio di un consigliere di legazione maggiorata degli oneri riflessi:

50 per cento di 21.000.000 = lire 10.500.000

58 unità \times 10.500.000 = lire 609.000.000

	735.400.000
	609.000.000
	<hr/>
Totale generale . . .	1.344.400.000

ALLEGATO 8

Articolo 23. - L'articolo prevede l'aumento del contingente dei contrattisti da 1.565 unità a 1.900 unità.

Prescindendo dalla maggiore spesa che potrà derivare dalla nuova disciplina del personale a contratto, che formerà oggetto di un apposito decreto delegato, due fattori di aumento di spesa sono fin d'ora quantificabili:

l'aumento di organico;

l'estensione dei miglioramenti economici previsti per il personale di ruolo in servizio all'estero.

La spesa complessiva è valutata:

in lire 14,823 miliardi per l'aumento dell'organico;

in lire 9 miliardi per effetto del riallineamento;

in lire 1,215 miliardi per effetto del riallineamento sulle nuove assunzioni nell'ambito dell'attuale contingente;

totale: lire 25,038 miliardi.

ALLEGATO 8/a

1) Effetti del riallineamento + 18 per cento su 50 miliardi stanziati nel 1988: maggior onere 9.000.000.000.

2) Completamento organico: 180 unità (1.565 organico attuale - 1.385 presenze) (Retribuzione media attuale 37.500.000 × 180 unità = 6.750.000.000)

Retribuzione media attuale	37.500.000 + 18% riallineamento
	6.750.000
Retribuzione media riallineata .	44.250.000
6.750.000 × 180 unità =	L. 1.215.000.000

3) Ampliamento 1.900 -
1.565 =

335 unità × 44.250.000 = L. 14.823.750.000

Onere complessivo 25,038 miliardi.

ALLEGATO 9

Articolo 24. - Il contingente degli esperti è portato dalle attuali 80 unità a 160. Sull'attuale contingente:

gli esperti all'estero sono 65;
il contingente previsto è di 130;

$65 \times 184.620.000$ (costo medio riallineato) = 12.000.000.000 (ampliamento organico).

ALLEGATO 10

Articolo 26. - L'articolo prevede le nuove modalità di conteggio delle indennità di servizio all'estero e delle aggiunte di famiglia.

I relativi oneri riferiti al personale in servizio ammontano rispettivamente a 46,971 miliardi ed a 3,297 miliardi: totale 50,268 miliardi.

A tali oneri va aggiunta la spesa di lire 7,393 miliardi relativa agli effetti della nuova normativa sulle unità da assumere per completare gli organici attuali: totale 57,661 miliardi.

Indennità media primo segretario riallineata annua ($12.173.000 \times 12$) = lire 146.076.000; 5% di 146.076.000 = lire 7.300.000 arrotondato; presenze sulla rete a maggio 1989 con grado inferiore a primo segretario $2.338 \times 7.300.000$ = lire 17.067.400.000; $17.067.400.000 - 13.770.000.000$ (onere attuale) = lire 3.297.400.000.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLE TABELLE 5 - 6 - 7

Funzione/Posto	Indennità media attuale	Numero di unità	Relativo onere annuo	Numero unità derivante da passaggio di qualifica	Onere conseguente ai previsti passaggi di qualifica	Indennità media riallineata	Costo annuo riallineamento
Capo di Rapp. Dipl. (Amb.) .	25.810.693	117	36.238.212.972	117	0	29.424.190	41.311.562.760
Capo di Rapp. Dipl. (Leg.) . .	0	0	0	0	0	0	0
Ministro	20.097.730	5	1.205.863.800	5	0	22.911.412	1.374.684.720
Capo di Cons. Gen. di I classe	16.800.455	12	2.419.265.520	12	0	19.154.199	2.758.204.656
Ministro Consigliere	16.647.054	14	2.796.705.072	14	0	18.977.642	3.188.243.856
Capo di Cons. Gen.	17.070.499	59	12.085.913.292	59	0	19.462.076	13.779.149.808
I Consigliere/Cons. Gen. Aggiunto e/o Cons. Gen. I classe/ Esperto Amm. Capo/Comm. Reg. Capo	16.807.410	75	15.126.669.000	75	0	19.162.128	17.245.915.200
Consigliere o Cons. presso Cons. Gen. I classe/Capo Cons. I classe/Esperto Amm./Comm. Reg.	14.934.296	94	16.845.885.888	94	0	17.026.591	19.205.994.648
Capo di Consolato (I Segr.) .	10.217.236	21	2.574.743.472	21	0	12.056.338	3.038.197.176
I Segr. o Console presso Cons. Gen. o Cons. Agg. presso Cons. Gen. I classe	10.316.926	62	7.675.792.944	62	0	12.173.973	9.057.435.912
Capo di Vice Consolato	8.352.735	6	601.396.920	6	0	10.275.535	739.838.520
II Segr. o I Vice Cons. presso Cons. Gen. I classe o Cons. Gen.	10.228.257	37	4.541.346.108	37	0	12.581.779	5.586.309.876
Vice Console c/o Cons. Gen. o Console	0	0	0	0	0	0	0
Comm. Reg./Esp. Amm. Aggiunto	0	0	0	0	0	0	0
I Comm. Amministrativo	12.091.809	4	580.406.832	4	0	11.059.169	530.840.112
Commissario Amministrativo	11.949.624	5	716.977.440	5	0	11.820.568	709.234.080
Commissario Amm. Aggiunto	8.281.889	2	198.765.336	2	0	9.145.690	219.496.560
Vice Comm. Amministrativo	8.391.238	9	906.253.704	9	0	9.867.257	1.065.663.756
Agente Consolare	9.666.504	9	1.043.982.432	9	0	8.936.683	965.161.764
Canc. Capo/Ass. Comm. Capo/Perito Tec. Capo	10.539.945	25	3.161.983.500	25	0	10.067.755	3.020.326.500
Canc. Princ./Ass. Comm. Princ./Perito Tec. Principale	8.560.965	274	28.148.452.920	770	9.933.846.336	8.469.363	78.256.914.120
Canc./Ass. Comm./Per. Tec. .	6.891.972	496	41.021.017.344	0	0	8.257.961	0
Coadiutore superiore	6.939.308	54	4.496.671.584	54	0	8.268.879	5.358.233.592
Coadiutore principale	6.562.384	330	25.987.040.640	1.034	2.183.081.472	7.503.430	93.102.559.440
Coadiutore	6.303.970	704	53.255.938.560	0	0	7.478.400	0
Com.so Capo/Autista Capo . .	6.204.950	69	5.137.698.600	69	0	7.472.621	6.187.330.188
Commesso/Autista	5.319.151	199	12.702.132.588	199	0	6.620.215	15.809.073.420
		2.682	279.469.116.468	2.682	12.116.927.808		322.510.370.664

Maggior onere riallineamento 30.924.326.388

Maggior onere per passaggio di qualifica 12.116.927.808

43.041.254.196

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLE TABELLE 5 - 6 - 7

PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA

Funzione/Posto	Indennità media attuale	Numero di unità	Relativo onere annuo	Numero unità derivante da passaggio di qualifica	Onere conseguente ai previsti passaggi di qualifica	Indennità media riallineata	Relativo costo annuo
Sottufficiali:							
- coadiutore superiore	6.939.308	5	416.358.480	5	0	8.268.879	496.132.740
- coadiutore principale	6.562.384	7	551.240.256	17	31.009.680	7.503.430	1.530.699.720
- coadiutore	6.303.970	10	756.476.400	0	0	7.478.400	0
Militari di truppa:							
- commesso capo ...	6.204.950	56	4.169.726.400	56	0	7.472.621	5.021.601.312
- commesso	5.319.151	75	4.787.235.900	75	0	6.620.215	5.958.193.500
		153	10.681.037.436	153	31.009.680		13.006.627.272

Maggior onere riallineamento 2.294.580.156

Maggior onere per passaggio di qualifica 31.009.680

2.325.589.836

ESPERTI DI CUI ALL'ARTICOLO 168 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N 18 DEL 1967

Funzione/Posto	Indennità media attuale	Numero di unità	Relativo onere annuo	Indennità media riallineata	Relativo costo annuo
1° Consigliere	16.807.410	18	3.630.400.560	19.162.128	4.139.019.648
Consigliere	14.934.296	17	3.046.596.384	17.026.591	3.473.424.564
1° Segretario/Consigliere aggiunto	10.316.926	30	3.714.093.360	12.173.973	4.382.630.280
		65	10.391.090.304		11.995.074.492

Maggior onere riallineamento 1.603.984.188

ALLEGATO 11

Articolo 27. - Gli oneri relativi all'emanazione dei provvedimenti delegati previsti dall'articolo 27 vengono valutati sulla base di parametri adottati in sede di presentazione del precedente progetto di riforma, nel cui contesto erano previsti singoli articoli per ogni componente aggiuntiva del trattamento economico collegata con il servizio all'estero.

La valutazione dei relativi oneri - meramente indicativa - viene pertanto effettuata considerando gli effetti dei proposti aumenti degli organici nonché l'ammontare degli stanziamenti di bilancio 1988.

Indennità prima sistemazione		
Nuova normativa	1,755	miliardi
Ampliamento organici	0,792	»
Reggenza	0,400	»
Viaggi di servizio		
Nuova normativa	1,800	»
Ampliamento organici	1,200	»
Indennità di richiamo		
Nuova normativa	2,700	»
Ampliamento organici	1,249	»
Spese abitazione prima casa	0,500	»
Provvidenze scolastiche		
Nuova normativa	11,750	»
Ampliamento organici	5,305	»
Viaggi missione (aumento di spesa per effetto variazione classe di viaggio e aggancio dell'indennità di servizio all'estero + 30% su una spesa totale di 20 miliardi)	6,000	»
Congedo		
Nuova normativa	1,575	»
Ampliamento organici	0,711	»
Viaggi trasferimento		
Nuova normativa	2,049	»
Ampliamento organici	0,925	»
Viaggi corriere	1,280	»
	Totale ...	39,991 miliardi
Quota relativa all'aumento degli organici già conteggiata nell'articolo 15	- 10,182	»
	Totale ...	29,809 miliardi

Indennità di prima sistemazione

Elementi necessari per il calcolo dell'indennità di prima sistemazione secondo la nuova normativa:

a) incremento percentuali di calcolo indennità stessa:

Attuale	Proposto	Variazione
1/7	1/6	
1/6	1/5	
1/5	1/4	
16,98 perc. media	20,55%	+ 4%

b) tabella nuovi coefficienti + 15,39%

Stanziamiento cap. 1510/1988	9.000.000.000
+ 19,50%	1.755.000.000

Calcolo onere per aumento organici:

attuali presenze sulla rete all'estero: 2.682 unità;
 presenze proposte sulla rete all'estero: 3.877 unità;
 $1.755.000.000 : 2.682 = x : 1.211$; $x = 0,792$ miliardi.
 Totale maggior onere nuova normativa: 1,755 miliardi;
 Totale effetti su aumento organici: 0,792 miliardi.

Indennità di reggenza

Decorrenza dell'indennità di reggenza dal 5° giorno anzichè dall'11° giorno. Tenuto conto che la durata della reggenza è in media di 40 giorni, l'aumento proposto di 6 giorni rappresenta una variazione pari al 15 per cento.

Spesa per indennità di reggenza prevista: lire 2.670.000.000.

Maggior onere: lire 400.000.000.

Viaggi di servizio

a) Aumento spesa per variazione indennità giornaliera in caso di viaggi non a Roma:

	Attuale	Proposto	Variazione
Capo rappresentanza	1/80	1/60	+ 33,60%
Restante personale	1/60	1/40	+ 28,20%
	1/45		

b) Aumento per classi di viaggio + 30% 3.000.000.000 (stanz. 88) × 60%
= 1.800.000.000 (maggior onere).

Onere per partecipazione a concorso × 1.500.000.000 = lire 1.200.000.000.

Indennità di richiamo

Il numero dei rientri sul totale dei movimenti rappresenta il 20 per cento.

L'onere per l'indennità di richiamo può essere così valutato:

(Onere indennità 1^a sistemazione × 20%) + 50% = (9.000.000.000 × 20%) + 50% = 2.700.000.000.

Per l'aumento degli organici è prevedibile un maggior onere di 1.249.000.000 tenuto conto dell'aumento proporzionale delle presenze sulla rete all'estero.

Spese per abitazione dopo il richiamo dall'estero

L'onere derivante viene valutato in lire 0,500 miliardi (valutazione effettuata nell'ipotesi del bonifico degli interessi da parte del Ministero degli affari esteri nella misura del 10 per cento su un totale di mutui casa valutato in 5 miliardi annui).

Provvidenze scolastiche al personale in servizio all'estero

Indennità media base annua primo segretario di legazione lire 146.076.000; 146.076.000 × 4% = 5.843.000.

Sulla base dell'analisi della composizione familiare dei dipendenti in servizio in 30 sedi per un totale di 487 su 2.682, si è riscontrato che il dato in percentuale riferito ai figli per i quali spetterebbe l'indennità scolastica è pari a circa il 70 per cento.

L'onere viene pertanto così calcolato:

lire 5.843.000 × 1.878 = 10.973.000 nuova normativa;

lire 5.843.000 × 846 = 4.943.000 ampliamento organici;

1.878 = 70% delle unità presenti;

846 = unità (relative all'ampliamento dell'organico) interessate alle provvidenze scolastiche.

Provvidenze scolastiche dopo il rientro in Italia

Ipotesi di un contributo annuo di lire 5.000.000 assegnato al 70 per cento delle unità che mediamente rientrano annualmente in Italia. L'onere annuo su un totale di 228 rientri può essere valutato in lire 1.140.000.000, di cui 778 milioni per effetti derivanti dalla nuova normativa e 362 milioni dovuti all'ampliamento dell'organico.

Congedo

a) frequenza (anno)	+ 80%
b) ammontare rimborso (per intero)	+ 25%
	<hr/>
	+ 105%
1.500.000.000 (stanziamento 1988) × 105% = 1.575.000.000 (maggio)	
Attuali presenze sulla rete all'estero	2.682 unità
Presenze proposte sulla rete all'estero	3.893 unità
	<hr/>
	+ 1.211 unità
1.575.000.000 : 2.682 = x : 1.211; x = 0,711 miliardi.	
Totale maggior onere:	
nuova normativa	1.575.000.000
effetto su aumento organici	711.000.000
	<hr/>
	2.286.000.000

Viaggi di trasferimento

Stanziamento 1988 cap. 1505: 20.500.000.000;
 Spese di viaggio pari a 1/3: 6.833.000.000;
 Maggiorazione del 30% (maggior onere): 2.049.000.000.

Calcolo onere per aumento organici:

attuali presenze sulla rete all'estero	2.682 unità
presenze proposte sulla rete	3.893 unità
	<hr/>
	+ 1.211 unità

2.049.000.000 : 2.682 = x : 1.211; x = 0,925 miliardi (onere per aumento organici).

Totale maggior onere:

nuova normativa: 2.049.000.000;
 effetti su aumento organici: 925.000.000.

Viaggi di corriere

Stanziamento 1988 cap. 1571: 5.500.000.000.
 Sullo stanziamento la quota riservata ai viaggi di corriere è pari a 1.600.000.000; su detta quota le diarie incidono per il 50 per cento.

Calcolo maggior onere per nuova normativa:

1.600.000.000 : 2 + 60% = 1.280.000.000.

Ipotesi in aumento del 60% sulle diarie.

ALLEGATO 12

ONERI DA FINANZIARE CON STANZIAMENTI DI BILANCIO

Completamento organici: 935 unità di cui 482 all'estero.

1. Trattamento metropolitano	17.525.000.000
(allegato 12/a)	
2. Trattamento estero	47.808.000.000
(allegato 12/b)	
3. Contrattisti	6.750.000.000
(allegato 12/c)	
4. Provvidenze	8.279.000.000
(allegato 12/d)	
Totale ...	<u>80.362.000.000</u>

ALLEGATO 12/a

COMPLETAMENTO ORGANICO

Carriera diplomatica (1)

146 unità di cui 58 in Italia e 88 all'estero:

43.600.000 × 58 =	2.528.800.000
21.000.000 × 88 =	1.848.000.000
Totale ...	<u>4.376.800.000</u>

Qualifiche funzionali (2)

789 unità di cui 378 in Italia e 411 all'estero:

25.000.000 × 378 =	9.450.000.000
9.000.000 × 411 =	3.699.000.000
Totale ...	<u>13.149.000.000</u>

(1) I calcoli sono stati effettuati in base al trattamento relativo al consigliere di legazione primo dirigente.

(2) I calcoli sono stati effettuati in base al trattamento relativo alla VI qualifica funzionale.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 12/b

ORGANICI
(COMPLETAMENTO ORGANICI)

Aumento organici

Funzione/posto	%	I anno		II anno		III anno		IV anno		V anno		VI anno		TOTALI	
		Estero	Onere	Estero	Onere	Estero	Onere	Estero	Onere	Estero	Onere	Estero	Onere	Estero	Onere
Carriera diplomatica	60	0	0	(30)	(7.052.315.400)	(30)	(7.052.315.400)	(9)	(2.115.694.620)	24	5.641.852.320	24	5.641.852.320		(16.220.325.420)
Qualifiche dirigenziali	35	0	0	(2)	(289.352.112)	3	434.028.168	3	434.028.168	3	434.028.168	3	434.028.168		(289.352.112)
Qualifiche funzionali (II-IX)	52	0	0	(156)	(14.685.813.792)	(156)	(14.685.813.792)	(99)	(9.319.843.568)	104	9.790.542.528	104	9.790.542.528		(38.691.470.952)
(Calcolo eseguito sulla base delle indennità riallineate)		0	0	(188)	(22.027.481.304)	3	434.028.168	38	4.151.734.332	131	15.866.423.016	131	15.866.423.016		(55.201.148.484)
Carriera diplomatica	60	0	0	(30)	(6.141.555.000)	(30)	(6.141.555.000)	(9)	(1.842.466.500)						(14.125.576.500)
Qualifiche dirigenziali	35	0	0	(2)	(245.213.664)										(245.213.664)
Qualifiche funzionali (II-IX)	52	0	0	(156)	(12.691.624.608)	(156)	(12.691.624.608)	(99)	(8.054.300.232)						(33.437.549.448)
(Calcolo eseguito sulla base delle indennità riallineate)		0	0	(188)	(19.078.393.272)	(186)	(18.833.179.608)	(108)	(9.896.766.732)						(47.808.339.612)
Differenze tra le due ipotesi (completamento organici)					(2.949.088.032)	0	(2.904.949.584)	0	(1.538.771.256)						(7.392.808.872)

(Completamento organici)

ALLEGATO 12/c

CONTRATTISTI

Completamento organico:

180 unità (1.565 organico attuale - 1.385 presenze).

(Retribuzione media attuale $375.000.000 \times 180$ unità = 6.750.000.000.

ALLEGATO 12/d

PROVVIDENZE

46.067: provvidenze integrative dell'indennità di servizio collegate con il servizio all'estero;

2.682: unità presenti attualmente sulla rete all'estero;

482: proiezioni all'estero delle unità del «completamento organici» (in totale 789 unità).

$$46.067 : 2.682 = x : 482;$$

$$x = \frac{46.067 \times 482}{2.682} = 8.279 \text{ milioni.}$$

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO

ONERI DI PERSONALE:

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	-	-	55.793
1991	-	-	83.516
1992	-	-	120.634
1993	-	-	142.806
1994	-	-	175.625
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1999)	-	-	329.174

ONERI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

	Anno 1990	Anno 1991	Anno 1992	Anno 1993	Anno 1994	Totale	Onere a regime (dal 1999)
1. Personale	55.793	82.236	118.854	141.026	173.845	-	327.394
2. Pensioni	-	-	-	-	-	-	-
3. Funzionamento (acquisto beni e servizi)	-	1.280	1.280	1.280	1.280	-	1.280
4. Trasferimenti	-	-	500	500	500	-	500
5. Altri	-	-	-	-	-	-	-
Totale ...	55.793	83.516	120.634	142.806	175.625	-	329.174

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

	Anno 1990	Anno 1991	Anno 1992	Anno 1993	Anno 1994	Totale	Onere a regime (dal 1999)
Amministrazione generale	-	-	-	-	-	-	-
Difesa nazionale	-	-	-	-	-	-	-
Giustizia	-	-	-	-	-	-	-
Sicurezza pubblica	-	-	-	-	-	-	-
Relazioni internazionali	55.793	83.516	120.634	142.806	175.625	-	329.174
Istruzione e cultura	-	-	-	-	-	-	-
Interventi nel campo delle abi- tazioni	-	-	-	-	-	-	-
Interventi nel campo sociale ..	-	-	-	-	-	-	-
Trasporti e comunicazioni	-	-	-	-	-	-	-
Interventi nel campo econo- mico	-	-	-	-	-	-	-
Interventi per la finanza regio- nale e locale	-	-	-	-	-	-	-
Totale ...	55.793	83.516	120.634	142.806	175.625	-	329.174

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI DI PERSONALE: Art. 7. - Consolati generali di I classe

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	-	-	-
1991	3	36.000.000	108
1992	4	36.000.000	144
1993	5	36.000.000	180
1994	8	36.000.000	288
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1991)	8	36.000.000	288

ONERI DI PERSONALE: Art. 9. - Funzionari della carriera diplomatica collocati «fuori ruolo»

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	-	-	-
1991	10	76.480.000	764
1992	18	76.480.000	1.377
1993	23	76.480.000	1.759
1994	23	76.480.000	1.759
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1993)	23	76.480.000	1.759

ONERI DI PERSONALE: Art. 9. - Funzionari della carriera diplomatica collocati «a disposizione»

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	-	-	-
1991	3	61.727.000	185
1992	7	61.727.000	432
1993	11	61.727.000	679
1994	11	61.727.000	679
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1994)	11	61.727.000	679

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI DI PERSONALE: Art. 15. - Ampliamento organici - Stipendi

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	-	-	-
1991	8	23.854.000	191
1992	81	23.854.000	1.932
1993	331	23.442.000	7.759
1994	579	23.442.000	13.573
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1994)	1.883	23.442.000	44.141

ONERI DI PERSONALE: Art. 15. - Ampliamento organici - Indennità di servizio

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	-	-	-
1991	-	-	-
1992	3	123.333.000	0.370
1993	41	121.024.000	4.962
1994	172	120.924.000	20.799
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1999)	997	122.183.000	121.816

ONERI DI PERSONALE: Art. 15. - Ampliamento organici - Altre provvidenze

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	-	-	-
1991	-	-	-
1992	3	24.444.000	0.073
1993	41	24.444.000	1.002
1994	172	24.444.000	4.204
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1999)	995	24.444.000	24.322

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI DI PERSONALE: Art. 20. - Nuovo trattamento economico carriera diplomatica - Nuova parametrizzazione dei funzionari della carriera diplomatica in servizio (fino a consigliere d'ambasciata)

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	578	6.431.000	3.717
1991	578	6.431.000	3.717
1992	578	6.431.000	3.717
1993	578	6.431.000	3.717
1994	578	6.431.000	3.717
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1990)	578	6.431.000	3.717

ONERI DI PERSONALE: Art. 20. - Nuovo trattamento economico carriera diplomatica - Indennità di servizio diplomatico riservata al personale diplomatico in servizio a Roma

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	286	15.951.000	4.562
1991	286	15.951.000	4.562
1992	286	15.951.000	4.562
1993	286	15.951.000	4.562
1994	286	15.951.000	4.562
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1990)	286	15.951.000	4.562

ONERI DI PERSONALE: Art. 20. - Nuovo trattamento economico carriera diplomatica - Indennità di servizio diplomatico riservata al personale diplomatico in servizio a Roma - Effetti derivanti dal completamento dell'organico della carriera diplomatica

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	20	14.706.000	0.294
1991	40	14.706.000	0.588
1992	58	14.706.000	0.853
1993	58	14.706.000	0.853
1994	58	14.706.000	0.853
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1992)	58	14.706.000	0.853

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI DI PERSONALE: Art. 20. - Nuovo trattamento economico carriera diplomatica - Effetti nuova parametrizzazione (dei funzionari della carriera diplomatica) derivanti dal completamento dell'organico della carriera diplomatica

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	50	5.000.000	0.250
1991	100	5.000.000	0.500
1992	146	5.034.000	0.735
1993	146	5.034.000	0.735
1994	146	5.034.000	0.735
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1992)	146	5.034.000	0.735

ONERI DI PERSONALE: Art. 20. - Nuovo trattamento economico carriera diplomatica - Indennità durante il corso di formazione

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	-	-	-
1991	-	-	-
1992	60	29.900.000	1.794
1993	60	29.900.000	1.794
1994	60	29.900.000	1.794
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1992)	60	29.900.000	1.794

ONERI DI PERSONALE: Art. 23. - Contrattisti: aumenti del contingente

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	-	-	-
1991	-	-	-
1992	110	44.245.000	4.867
1993	220	44.245.000	9.734
1994	335	44.245.000	14.823
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1994)	335	44.245.000	14.823

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI DI PERSONALE: Art. 23. - Contrattisti: effetti del riallineamento

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	-	-	-
1991	1.565	6.527.000	10.215
1992	1.565	6.527.000	10.215
1993	1.565	6.527.000	10.215
1994	1.565	6.527.000	10.215
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1991)	1.565	6.527.000	10.215

ONERI DI PERSONALE: Art. 24. - Esperti: aumento contingente

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	-	-	-
1991	-	-	-
1992	20	184.620.000	3.692
1993	40	184.620.000	7.385
1994	55	184.620.000	10.154
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1995)	65	184.620.000	12.000

ONERI DI PERSONALE: Art. 26. - Riallineamento indennità di servizio

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	2.900	16.190.000	46.971
1991	3.088	16.140.000	49.854
1992	3.274	16.090.000	52.707
1993	3.382	16.070.000	54.364
1994	3.382	16.070.000	54.364
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1993)	3.382	16.000.000	54.364

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI DI PERSONALE: Art. 26. - Nuova aggiunta di famiglia

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	-	-	-
1991	2.682	1.229.300	3.297
1992	2.682	1.229.300	3.297
1993	2.682	1.229.300	3.297
1994	2.682	1.229.300	3.297
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1991)	2.682	1.229.300	3.297

ONERI DI PERSONALE: Art. 27. - Valutazione indicativa oneri relativi norme delegate su componenti aggiuntive trattamento all'estero

ANNO	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (in milioni) (3 = 1 x 2)
1990	-	-	-
1991	2.900 (1)	3.279.000	9.510 (2)
1992	2.900	10.278.000	29.809 (3)
1993	2.900	10.278.000	29.809
1994	2.900	10.278.000	29.809
Totale ...	-	-	-
Onere annuo a regime (dal 1992)	2.900	10.278.000	29.809 (2) (3)

(1) 2 682 unità del Ministero degli affari esteri + 153 militari + 65 esperti.

(2) Di cui 1 280 miliardi (Corrieri) da includere nella cat. IV «Beni e servizi»

(3) Di cui 500 milioni (Acquisto prima casa) da inserire nella cat. V «Trasferimenti»

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Funzioni e composizione
del Ministero degli affari esteri)*

1. Il Ministero degli affari esteri, di seguito denominato «Ministero», attende ai rapporti internazionali dell'Italia e ne promuove lo sviluppo secondo i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica, anche attraverso la conduzione di negoziati e la stipulazione di accordi e altri atti di rilievo giuridico internazionale. In particolare esso: promuove il processo di integrazione europea in applicazione dei trattati e degli altri rilevanti atti comunitari; cura i rapporti sul piano bilaterale e multilaterale nonchè lo sviluppo della cooperazione per la tutela dell'ambiente e nei settori economico, commerciale, scientifico, tecnologico e della lotta alla criminalità internazionalmente organizzata; promuove l'elaborazione della politica della sicurezza internazionale, del disarmo e della tutela dei diritti umani; favorisce e promuove lo sviluppo economico e sociale dei Paesi emergenti, sia sul piano bilaterale che attraverso la partecipazione ad enti ed organizzazioni internazionali; promuove e tutela le attività nazionali e l'immagine dell'Italia all'estero anche mediante adeguati strumenti di politica culturale; tutela i diritti e gli interessi dell'Italia in campo internazionale, con particolare riferimento a quelli degli italiani all'estero, e concorre a determinare le condizioni degli stranieri in Italia.

2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole amministrazioni, il Ministero assicura l'unità di gestione della politica estera anche attraverso il coordinamento delle attività, aventi incidenze o riflessi internazionali, delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici.

3. Il Ministero è costituito dagli uffici centrali, dall'Istituto per il servizio diplomatico e

internazionale, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari. Da esso dipendono gli istituti italiani di cultura e gli istituti scolastici ed educativi all'estero, nei cui confronti il Ministero svolge compiti di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza.

Art. 2.

(Organizzazione centrale)

1. Il Ministero è così articolato:

- a) Gabinetto del Ministro e segreterie;
- b) Segreteria generale;
- c) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- d) Direzioni generali:
 - 1) per il personale e l'amministrazione;
 - 2) per gli affari politici, la cooperazione europea, la sicurezza e il disarmo;
 - 3) per gli affari economici e la cooperazione per la tutela dell'ambiente;
 - 4) degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia;
 - 5) per le relazioni culturali;
 - 6) per la cooperazione allo sviluppo;
 - 7) per l'Europa e l'America del Nord;
 - 8) per l'America latina;
 - 9) per l'Africa mediterranea ed il Medio-Oriente;
 - 10) per l'Africa sub-sahariana;
 - 11) per l'Asia meridionale ed orientale e per l'Oceania;
- e) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- f) Servizi:
 - 1) della stampa ed informazione e del portavoce del Ministro;
 - 2) del contenzioso diplomatico e dei trattati;
 - 3) degli affari giuridici e legislativi;
 - 4) storico e di documentazione;
 - 5) del coordinamento delle attività delle regioni all'estero, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - 6) delle telecomunicazioni e dell'informatica;
 - 7) dell'interpretariato e delle traduzioni.

2. Fanno, altresì, parte dell'organizzazione del Ministero il centro analisi e programmazione, i servizi tecnici e gli altri servizi, comunque denominati, istituiti ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3.

(Segretario generale)

1. Il Segretario generale assicura la continuità e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione, coadiuvando direttamente il Ministro degli affari esteri, di seguito denominato «Ministro». Egli svolge funzioni di coordinamento e di programmazione dell'attività delle strutture del Ministero, assicurando in particolare i più efficaci collegamenti tra le Direzioni generali.

2. Nell'esercizio dei suoi compiti il Segretario generale si avvale, oltre che dell'ufficio per il coordinamento, del centro analisi e programmazione e, secondo le procedure degli articoli 4 e 5, dell'unità di crisi e delle altre strutture di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

(Configurazione delle strutture e conferimento di funzioni)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede a disciplinare la configurazione delle strutture del Ministero, in particolare le competenze e gli assetti funzionali ed organizzativi, secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5.

2. Gli uffici, unità organiche di base del Ministero, suddivisibili in reparti, possono essere raggruppati o accorpati in direzioni di settore.

3. Nell'ambito della Direzione generale per il personale e l'amministrazione è istituita una Direzione centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi, cui è preposto un

dirigente generale amministrativo. Direzioni di settore amministrative sono istituite in tutte le Direzioni generali in cui esigenze di funzionamento lo richiedano.

4. Saranno disciplinati, nella definizione dell'assetto funzionale e organizzativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, i rapporti tra l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica e la gestione tecnica dei programmi, con particolare riferimento alle funzioni dell'unità tecnica centrale, in relazione alle attività degli uffici, nonchè all'impiego di altro personale tecnico ed alle iniziative necessarie ad assicurarne un qualificato reclutamento, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 15, comma 1, e 22;

5. Sono conferite ad un ambasciatore la carica di Segretario generale, ad un ministro plenipotenziario le funzioni di vice direttore generale, ad un ministro plenipotenziario o ad un consigliere di ambasciata le funzioni di direttore di settore, ad un ministro plenipotenziario di II classe o ad un consigliere di ambasciata quelle di capo di ufficio. Il Servizio degli affari giuridici e legislativi può essere temporaneamente retto da un esperto estraneo al Ministero, dipendente dello Stato; il Servizio dell'interpretariato e delle traduzioni dall'esperto capo in interpretariato e traduzioni. Per le materie di cui all'articolo 21, comma 2, sono conferite a un dirigente amministrativo generale o superiore le funzioni di direttore di settore, a un dirigente superiore quelle di capo di ufficio, a un primo dirigente quelle di capo di reparto. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per gli altri conferimenti di funzioni.

6. Con decreto del Ministro può essere affidata la reggenza di uffici a funzionari di grado o qualifica immediatamente inferiore a quella prevista per la preposizione agli stessi.

Art. 5.

(Articolazioni delle strutture)

1. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede a determinare, secondo le disposizioni, in quanto appli-

cabili, dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le ulteriori articolazioni delle strutture disciplinate dall'articolo 4.

2. Il decreto di cui al comma 1 ha validità triennale e, per esigenze di servizio, può essere modificato, prima della scadenza e con la medesima procedura, anche con l'istituzione di uffici, entro il limite massimo di quattro, o la loro soppressione, entro il limite massimo di sei.

3. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, possono essere istituiti servizi particolari per lo svolgimento di attività specifiche e servizi a durata temporanea per fronteggiare situazioni di carattere straordinario. Il decreto ne stabilisce le competenze, la collocazione organizzativa e le modalità di gestione, ivi compresa la facoltà di stipulare apposite convenzioni, nonchè il livello di preposizione di funzionari diplomatici o dirigenti amministrativi.

Art. 6.

(Funzioni delle ambasciate e delle rappresentanze permanenti)

1. Le ambasciate e le rappresentanze permanenti esprimono l'unità della Repubblica. Alle ambasciate spetta, nell'ambito del diritto internazionale ed al fine di promuovere e sviluppare relazioni amichevoli e di cooperazione tra l'Italia e lo Stato di accreditamento, di svolgere le attività connesse alle funzioni indicate nell'articolo 1, comma 1. Le ambasciate curano, d'intesa con quelle dei Paesi della Comunità europea, le iniziative ed i rapporti connessi al quadro comunitario europeo, anche mediante l'istituzione di uffici e servizi in comune.

2. Nel quadro dei compiti attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le ambasciate promuovono e verificano la conformità ai criteri unitari di gestione della politica estera nello Stato di accreditamento delle attività di enti pubblici, comprese le regioni, operanti in tale ambito territoriale. A questo fine esse esercitano compiti di coordinamento, orientamento e, nei casi previsti

dalla legge, vigilanza nei confronti di dette attività, riferendone su basi continuative al Ministero ed alle amministrazioni interessate, incluse quelle vigilanti.

3. Le ambasciate svolgono funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti degli istituti di cultura che da esse dipendono e che svolgono attività di promozione culturale, incluse le iniziative specifiche per le comunità italiane, in conformità con gli indirizzi generali e le linee programmatiche definiti dal Ministero. Dalle ambasciate dipendono, altresì, gli istituti scolastici italiani all'estero.

4. Nel quadro delle competenze di cui al comma 1, le ambasciate svolgono funzioni di direzione e di indirizzo delle attività di cooperazione allo sviluppo nel territorio dello Stato di accreditamento.

5. Le rappresentanze permanenti presso enti e organizzazioni internazionali assicurano, nell'ambito del diritto internazionale ed in conformità con le disposizioni dei trattati istitutivi dei rispettivi enti e organizzazioni, la partecipazione italiana alle attività degli stessi. Anche per assicurare il più efficace sviluppo dei rapporti con gli enti e organizzazioni, le rappresentanze permanenti promuovono la qualificata presenza di cittadini italiani in seno ad essi.

Art. 7.

(Uffici consolari e loro funzioni)

1. Nell'ambito del diritto internazionale e nel quadro delle direttive impartite dal Ministero e dalle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti, gli uffici consolari, oltre a curare i rapporti con le locali comunità italiane e con i loro organismi rappresentativi ed a favorire i contatti con le comunità di origine italiana, promuovono lo sviluppo a livello locale della tutela degli interessi e dell'immagine nazionali e dei rapporti di cooperazione. In particolare essi curano l'approfondimento dei rapporti economici, commerciali, scientifici e tecnologici, culturali e di cooperazione allo sviluppo.

2. Agli uffici consolari spetta, in particolare, di tutelare i cittadini italiani e di favorire la promozione sociale delle comunità italiane e

di origine italiana. Ove ne ravvisino la necessità e nell'ambito delle leggi locali, essi assecondano la costituzione, entro le rispettive circoscrizioni, di enti e associazioni con scopi assistenziali, culturali, educativi e ricreativi.

3. In conformità con il diritto internazionale, gli uffici consolari esercitano le funzioni amministrative, giurisdizionali, di stato civile e notarili ad essi attribuite dall'ordinamento italiano.

4. Gli uffici consolari esercitano nei confronti degli istituti di cultura, in relazione alla circoscrizione stabilita per ogni istituto con decreto del Ministro, le funzioni di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Agli uffici consolari di I categoria è preposto, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, un funzionario diplomatico, agli uffici consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari di I categoria si suddividono in consolati generali, consolati, vice consolati e agenzie consolari. Il Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, può qualificare di I classe i consolati generali ed i consolati di I categoria di maggiore importanza, entro un numero massimo di venti per ciascuno dei due tipi di uffici consolari.

Art. 8.

*(Organi collegiali: comitato direzionale
e consiglio di amministrazione)*

1. Il comitato direzionale promuove l'elaborazione di linee di programmazione e di coordinamento generale, nel quadro delle direttive di azione di politica estera. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

2. Il comitato è composto, oltre che dal Segretario generale che lo presiede e dal capo di Gabinetto, dal capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, dai direttori generali, dall'ispettore generale e dal capo del Servizio della stampa e dell'informazione. Esso può essere integrato da altri capi dei Servizi, dal direttore centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi e dal funzionario responsabile del centro analisi e programmazione, in relazione agli argomenti sottoposti alla discussione.

3. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di ambasciata.

4. Qualora, in funzione degli argomenti all'ordine del giorno, il Ministro ritenga di partecipare alle riunioni del comitato, potrà farlo direttamente o per mezzo di un Sottosegretario. In questo caso il comitato è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario.

5. Ai fini dello svolgimento della funzione di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 2, il comitato direzionale può essere integrato, su richiesta del Ministro, da direttori generali dei Ministeri e degli enti pubblici nelle cui sfere di attribuzione e d'interesse rientrano le questioni da esaminare. Restano ferme le disposizioni della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in ordine alla composizione, alle competenze e alle modalità di funzionamento del comitato direzionale da essa previsto.

6. Ferme restando la composizione e le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e da altre pertinenti norme, il consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione e, su tale base, elabora una relazione annuale finalizzata anche all'informativa parlamentare.

Art. 9.

(Coordinamento esterno)

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria delle attività aventi riflessi di politica estera, possono essere istituiti presso il Ministero organismi collegiali consultivi in settori qualificati della cooperazione e della promozione internazionali. Con norme specifiche sono disciplinate la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organismi collegiali.

2. Il Ministero partecipa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando siano in esame i criteri generali relativi alle funzioni di indirizzo e di coordinamento inerenti a quelle attività che, rientrando nella sfera di competenza delle

regioni e delle province autonome, possono, nel quadro della legislazione vigente, essere da queste svolte all'estero o avere, pur non potendo mai configurare attività giuridicamente rilevanti sul piano internazionale, riflessi internazionali. Ferma restando la competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero svolge compiti di indirizzo e di coordinamento delle predette attività delle regioni e delle province autonome.

3. Il Ministero favorisce quelle attività di istituzioni ed enti, anche a carattere associativo, che concorrano, sulla base di modalità coordinate dal Ministero stesso, all'approfondimento di studi e ricerche sulle relazioni internazionali e allo sviluppo di specifiche iniziative di promozione e di cooperazione internazionale, anche contribuendo finanziariamente con apposite convenzioni, ove ne ravvisi l'esigenza, a singoli programmi.

4. Il Ministero vigila sull'attività degli enti a carattere internazionalistico che beneficiano del contributo annuale ordinario ai sensi della legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni. A tali fini, il Ministero è rappresentato da propri funzionari nei collegi dei revisori dei conti degli enti vigilati e può esserlo, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, negli organi direzionali.

5. Nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 e per concorrere ad assicurare unitarietà di conduzione delle attività internazionalmente rilevanti, nonché per il disimpegno di altre funzioni attinenti alle relazioni internazionali, funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso altri Ministeri, organi costituzionali ed enti pubblici, secondo le modalità e le procedure dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tale scopo essi partecipano alle pertinenti attività delle amministrazioni interessate in raccordo con il Ministero e possono altresì partecipare alle riunioni allargate del comitato direzionale di cui all'articolo 8, comma 5. I funzionari, così collocati fuori ruolo, non possono superare il numero di quaranta, non comprendendosi in tale numero i funzionari della carriera diplomatica che

possono essere collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni.

6. Il numero complessivo dei funzionari diplomatici con il grado di consigliere di ambasciata o superiore che possono essere collocati a disposizione del Ministero, con o senza incarico, non può essere superiore a ventitre, oltre quello dei posti del ruolo organico.

Art. 10.

*(Organizzazione degli uffici all'estero,
delegazioni diplomatiche speciali
e ambascerie straordinarie)*

1. L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche, che possono distinguersi in ambasciate ed in rappresentanze permanenti presso enti ed organizzazioni internazionali, sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere istituite delegazioni diplomatiche speciali quando le esigenze di partecipazione a conferenze, negoziati o riunioni internazionali e di specifico raccordo con enti, organizzazioni e comitati internazionali rendano necessaria la costituzione *in loco* di appositi uffici. Con la medesima procedura sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.

5. Possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie in occasioni solenni o in circostanze particolari.

6. L'azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare è svolta, direttamente o mediante il personale che lo coadiuva, dal capo missione, che ha la responsabilità della

condotta degli affari e provvede a dirigere ed orientare, in quanto rappresentante della Repubblica, l'attività dell'ufficio.

7. Al servizio di un ufficio all'estero è adibito esclusivamente personale dell'Amministrazione, sia di ruolo che assunto, ai sensi dell'articolo 23, a contratto, oltre agli esperti previsti all'articolo 24, al personale disciplinato dalla normativa sugli addetti militari, navali ed aeronautici, ad altro personale militare destinato agli uffici all'estero con compiti di sicurezza ed a quello inviato in missione temporanea.

8. È vietato il conferimento a persone non adibite al servizio di un ufficio all'estero di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere a titolo onorifico, salvo, per questi ultimi, quanto può essere disposto con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, per eccezionali e specifiche esigenze di servizio.

Art. 11.

*(Posti di organico degli uffici all'estero,
destinazioni, accreditamenti,
preposizioni particolari)*

1. I posti in organico degli uffici all'estero, per ciascuna rappresentanza diplomatica e per ciascun ufficio consolare di I categoria, sono istituiti in base alle esigenze di servizio con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e dei profili professionali delle qualifiche funzionali per i quali sia prevista la prestazione del servizio all'estero. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relative al concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Possono essere istituiti posti per il personale di cui all'articolo 24 e, secondo le procedure previste dalla normativa sugli addetti militari, navali e aeronautici e su altro personale militare destinato agli uffici all'estero, per il personale suddetto.

2. I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio. Salvo quanto previsto per la nomina dei capi delle rappresentanze diplomatiche, la destinazione all'estero, il

trasferimento da sede a sede ed il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del Ministro.

3. La notifica alle autorità del Paese in cui presta servizio il personale all'estero è effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio. Con le stesse modalità possono essere stabiliti criteri particolari in materia di accreditamento in relazione a specifiche condizioni socio-politiche locali, da cui possono derivare rischi per l'incolumità personale o gravi difficoltà di accesso a beni di prima necessità.

4. Per specifiche esigenze di servizio, su motivato parere del consiglio di amministrazione, il Ministro può proporre la preposizione a rappresentanze diplomatiche, incluse tra le sedi di servizio particolare di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), di consiglieri di ambasciata compresi entro il primo terzo dell'organico del grado.

Art. 12.

(Conferimento di funzioni e poteri consolari, unità consolari decentrate)

1. Il capo di ufficio consolare di I categoria può conferire, con proprio decreto, l'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 7, comma 3, ad altro personale dell'ufficio, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei gradi, qualifiche e profili professionali del personale stesso. L'esercizio, così conferito, di funzioni e poteri consolari è svolto nel quadro delle direttive impartite dal capo dell'ufficio, in quanto responsabile della condotta degli affari. Il capo dell'ufficio consolare mantiene la facoltà di avocare a sé, ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche l'emanazione di singoli atti che rientrino nell'ambito del conferimento.

2. Non può tuttavia formare oggetto di decreto di conferimento di funzioni, a personale non appartenente alla carriera diplomatica e alle qualifiche dirigenziali e direttive, l'esercizio delle funzioni e dei poteri inerenti

alla giurisdizione o comunque connessi con questa, di quelli disciplinari in materia di navigazione, di quelli notarili, salvo per quanto concerne le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonché di quelli il cui esercizio è esplicitamente attribuito dalla legge al capo dell'ufficio consolare.

3. L'ambasciata e l'ufficio consolare di I categoria possono decidere la temporanea istituzione di unità operative decentrate alle quali sia destinato personale dell'ufficio, in relazione alle necessità di assistenza *in loco* delle collettività italiane e allo svolgimento di altri compiti, inclusi in particolare quelli previsti dalla normativa per la tutela dei lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari, nonché in circostanze particolari. Possono, altresì, essere affidati, a qualificati esponenti delle comunità italiane o ad altre persone fornite degli idonei requisiti, compiti di collegamento con l'ambasciata o l'ufficio consolare di I categoria, con carattere temporaneo e senza l'attribuzione di funzioni o poteri consolari o della facoltà di rappresentare l'autorità diplomatica o consolare.

4. L'istituzione di unità operative decentrate e l'affidamento di incarichi di collegamento devono essere comunicati al Ministero, nonché, qualora le decisioni siano prese da uffici consolari, all'ambasciata o agli uffici consolari da cui essi eventualmente dipendono.

Art. 13.

(Norme regolamentari e decretazione ministeriale)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede a determinare:

a) le modalità di eventuale ripartizione degli uffici all'estero più complessi in settori, servizi e sezioni con preposizioni rispettive di funzionari diplomatici o dirigenti amministrativi, di funzionari di qualifica non inferiore all'ottava, di funzionari di settimo livello;

b) le norme di funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nel quadro della loro

dipendenza dalle rappresentanze diplomatiche;

c) i criteri di qualificazione per settore dei posti di organico istituiti presso gli uffici all'estero in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica;

d) i criteri e le modalità per l'affidamento della reggenza di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari di I categoria, in mancanza di funzionari della carriera diplomatica *in loco*;

e) i criteri e le modalità per stabilire le dipendenze e le circoscrizioni degli uffici consolari;

f) i criteri e le procedure di conferimento delle funzioni e dei poteri consolari di cui all'articolo 12;

g) i criteri e le procedure di istituzione e soppressione degli uffici consolari di II categoria, nonché quelli relativi alla nomina e alle funzioni dei funzionari consolari onorari ed alla disciplina dei casi di loro temporanea assenza;

h) i criteri di notifica di personale delle qualifiche dirigenziali e delle più elevate qualifiche funzionali.

2. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere disciplinati aspetti specifici del funzionamento e dell'attività degli uffici all'estero. Il decreto, qualora comporti implicazioni finanziarie, è emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 14.

(Snellimento delle procedure; normative sui servizi amministrativi e tecnici e sulle sedi, attrezzature e contratti all'estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare con decreto avente valore di legge ordinaria, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) favorire lo snellimento e l'armonizzazione delle procedure nell'Amministrazione centrale, anche raccordando le norme sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, con aspetti dell'organizzazione del lavoro di-

disciplinati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dagli accordi derivati;

b) ristrutturare i servizi amministrativi del Ministero secondo criteri di flessibilità e decentramento, prevedendo le necessarie innovazioni rispetto alle procedure e ai controlli stabiliti dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e consentendo riaccorpamenti di tutte le fasi della spesa nelle singole Direzioni generali;

c) semplificare i procedimenti di spesa all'estero, previsti dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15, rendendo più tempestivi i meccanismi di impiego del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici all'estero, anche attraverso modifiche della pertinente normativa;

d) disciplinare la materia delle spese per gli uffici all'estero, per le delegazioni partecipanti a incontri internazionali e per le delegazioni diplomatiche speciali, ferme l'acquisizione all'erario delle entrate per atti consolari e l'imputazione allo Stato delle spese per gli uffici all'estero ed ai titolari, salvo rimborsi e contributi, delle spese di funzionamento degli uffici consolari onorari;

e) riorganizzare, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, le strutture amministrativo-contabili degli uffici all'estero (inclusi i procedimenti di contabilità degli uffici consolari onorari), stabilendone le attribuzioni e definendo le responsabilità imputabili, tenuto conto delle peculiarità delle strutture amministrative all'estero e dei profili professionali, ai funzionari amministrativo-contabili di qualifica non inferiore all'ottava, preposti ai servizi amministrativo-contabili, e al personale amministrativo-contabile di diversa qualifica, preposto a unità amministrativo-contabili di livello inferiore;

f) assicurare la disponibilità di immobili, attrezzature, inclusi gli automezzi, e arredamenti destinati agli uffici all'estero ed alle residenze dei capi delle rappresentanze diplomatiche o comunque necessari all'attività dell'Amministrazione, che siano pienamente adeguati alle esigenze di prestigio, funzionalità e sicurezza, attraverso l'aggiornamento della pertinente normativa, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di base da essa previsti;

g) regolamentare le dotazioni delle apparecchiature necessarie al funzionamento dei servizi tecnici del Ministero e delle strutture tecniche degli uffici all'estero, inclusi i centri di telecomunicazioni per aree geografiche, stabilendo altresì i criteri per il disimpegno di funzioni peculiari, come il servizio di corriere diplomatico, nonché l'attribuzione di indennità particolari per il servizio prestato in unità decentrate del Cerimoniale e del servizio corrieri presso gli aeroporti internazionali di Roma e per servizi straordinari come quelli di cifra e telecomunicazioni.

2. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali. Qualora tali norme o situazioni locali lo rendano necessario, o per urgenti esigenze di servizio, la procedura per la stipulazione può aver luogo in deroga alle anzidette norme dell'ordinamento italiano. Per i contratti di locazione stipulati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, comma secondo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 15.

(Personale dei ruoli del Ministero degli affari esteri: qualifiche, dotazioni organiche e funzioni)

1. Il personale dei ruoli del Ministero è costituito:

- a) dal personale della carriera diplomatica;
- b) dai dirigenti amministrativi;
- c) dai dirigenti dei ruoli speciali;
- d) dagli appartenenti alle qualifiche funzionali, inquadrati in profili professionali, correlati in particolare, oltre che alle aree amministrativo-contabile, amministrativa, delle traduzioni ed interpretariato, dell'informatica e telecomunicazioni, a quelle sociale-consolare, commerciale, della cooperazione allo sviluppo, della promozione culturale.

2. Le dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle qualifiche funzionali sono

stabilite nelle tabelle 1, 2 e 3. Alla ripartizione tra i profili professionali delle dotazioni organiche di ogni qualifica funzionale si provvede con decreto del Ministro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero.

3. Il personale di cui al comma 1 esercita le funzioni inerenti al grado, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 19, alla qualifica o al profilo professionale cui appartiene. Al personale in servizio all'estero possono essere affidati temporaneamente, in rapporto a specifiche e motivate esigenze di servizio a carattere straordinario, funzioni diverse da quelle del grado, qualifica o profilo professionale di appartenenza.

Art. 16.

(Avvicendamenti)

1. I funzionari della carriera diplomatica prestano servizio presso l'Amministrazione centrale e, dopo periodi di servizio non inferiori a due anni nè superiori a quattro anni, sono destinati a ricoprire posti in organico presso uffici all'estero. Il servizio all'estero non può superare un periodo di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni nel servizio tra sede e sede. I funzionari predetti non possono essere trasferiti da una ad altra sede all'estero oppure richiamati al Ministero prima che siano trascorsi due anni dalla data di assunzione delle funzioni, salvo soppressione del posto di organico o altro grave motivo, e devono essere trasferiti entro sei mesi dal compimento di un quadriennio nello stesso luogo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai dirigenti amministrativi, salvi i periodi massimi di prestazione del servizio presso l'Amministrazione centrale e gli uffici all'estero, che sono rispettivamente aumentati e ridotti a sei anni.

3. Avuto riguardo alla natura dei compiti che il Ministero è chiamato ad assolvere, la norma sull'avvicendamento per esigenze di servizio si applica, altresì, al personale delle qualifiche funzionali. I relativi criteri e modalità di attuazione sono stabiliti in sede di

contrattazione decentrata, nel quadro delle norme sulla condotta della negoziazione previste dagli accordi derivati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, secondo un principio di tendenziale armonizzazione con le disposizioni di cui al comma 1, indipendentemente da verifiche dei carichi di lavoro e delle situazioni attinenti agli organici degli uffici all'estero.

4. Per specifiche esigenze di servizio o per altre gravi e motivate ragioni, il Ministro può disporre deroghe alle suddette disposizioni, sentiti, per i capi di rappresentanza diplomatica e per i funzionari di cui all'articolo 16, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il Consiglio dei ministri e, per il restante personale, il consiglio di amministrazione.

Art. 17.

*(Formazione professionale,
Istituto per il servizio diplomatico
e internazionale, funzionari internazionali)*

1. Il Ministero promuove ogni iniziativa volta a conseguire il più elevato livello di formazione, qualificazione e specializzazione del personale mediante l'organizzazione di corsi di carattere generale o specifico, nonchè attraverso una appropriata rotazione del personale stesso in differenti posti o funzioni al Ministero ed all'estero.

2. La partecipazione ai corsi, che sono organizzati dall'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale, è obbligatoria ed è valutata ai fini delle promozioni nella carriera diplomatica e, per tutto il personale, ad altri fini collegati con le esigenze di servizio, inclusi gli avvicendamenti.

3. Oltre al corso di formazione previsto dalla procedura concorsuale di accesso alla carriera, per i funzionari della carriera diplomatica possono essere promossi corsi, comprendenti anche cicli formativi presso istituzioni nazionali, estere o internazionali:

a) per l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei funzionari di grado inferiore a consigliere di ambasciata, anche ai fini dell'approfondimento delle specializzazioni conseguite durante il corso di formazione per

l'accesso alla carriera o dell'acquisizione di specializzazioni richieste da sopravvenute esigenze di servizio;

b) per specifiche qualificazioni professionali di singoli funzionari, anche in vista della destinazione a posti all'estero cui siano collegate funzioni in settori di specializzazione diversi da quella posseduta.

4. In coordinamento con la Scuola superiore della Pubblica amministrazione sono organizzati corsi di formazione e qualificazione per il personale delle qualifiche dirigenziali, con particolare riferimento alla destinazione al servizio all'estero. Il predetto personale può essere inviato presso enti, organizzazioni o istituti di studi specializzati per cicli di aggiornamento in materie connesse all'esercizio delle funzioni.

5. Il personale delle qualifiche funzionali segue, durante il periodo di prova o nel primo anno di servizio dopo la nomina in ruolo, corsi di formazione professionale, di lingue straniere e, ove previsto, di qualificazione, in relazione ai profili professionali. I corsi predetti, unitamente ad altri rivolti a sviluppare componenti professionali dei profili suscettibili di particolare qualificazione, possono essere promossi in coordinamento con la Scuola superiore della Pubblica amministrazione. La partecipazione ai corsi per il personale delle qualifiche funzionali è valutata anche ai fini della destinazione all'estero.

6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, sono stabiliti con decreto del Ministro, sentiti il comitato direttivo dell'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale ed il consiglio di amministrazione, i criteri cui sono informati i corsi previsti dal presente articolo, inclusa la compatibilità con la prestazione del servizio negli uffici, nonché quelli per l'accertamento del profitto e la formulazione del giudizio, anche eventualmente mediante prove finali. Le spese per i corsi e per la partecipazione del personale sono a carico dell'Amministrazione.

7. Oltre ai corsi previsti dal presente articolo, l'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale organizza iniziative programmate d'intesa con i singoli istituti universitari e post-universitari, oltre che con altre istituzioni

culturali, rivolte a favorire in modo capillare la preparazione degli aspiranti al concorso per l'accesso alla carriera diplomatica; corsi di formazione e informazione, inclusi quelli linguistici, in favore del personale non dipendente dal Ministero e dei familiari dei dipendenti dell'Amministrazione destinati all'estero; attività di formazione, promozione e assistenza in vista del reclutamento di cittadini italiani da parte di enti ed organizzazioni internazionali.

8. I cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno tre anni presso organizzazioni internazionali possono partecipare ai pubblici concorsi, tenuto conto del titolo di studio e della qualificazione professionale acquisita, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche. Ove il Ministro ravvisi un interesse pubblico al conferimento a cittadini italiani di incarichi di alta responsabilità presso enti ed organizzazioni internazionali, può essere disposta, secondo le procedure dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito dei contingenti stabiliti ed entro un limite massimo di cinque unità, l'estensione dell'istituto dell'indennità integrativa a cittadini italiani non ricompresi tra i destinatari della norma medesima.

Art. 18.

(Ordinamento speciale della carriera diplomatica, concorso-corso per l'accesso)

1. Ai funzionari della carriera diplomatica è affidato il servizio delle relazioni con l'estero. La carriera diplomatica è carriera speciale che ha proprie attribuzioni di direzione e coordinamento, sia presso l'Amministrazione centrale che presso gli uffici all'estero, per l'esercizio delle funzioni che le competono sul piano dei rapporti internazionali, bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare, economico-finanziario, commerciale, scientifico e tecnologico, sociale-migratorio, culturale, della stampa e dell'informazione, della cooperazione allo sviluppo.

2. Alla carriera diplomatica si accede esclusivamente al grado iniziale previo superamen-

to di un concorso pubblico, che si articola in un concorso per esami e titoli ed in un corso di formazione. Il concorso comprende prove scritte ed orali atte a valutare la preparazione culturale e le qualità attitudinali del candidato.

3. Per l'ammissione al concorso sono richiesti la cittadinanza italiana, una età non superiore a trentadue anni ed il possesso del diploma di laurea, oltre ad una costituzione fisica che consenta di sopportare qualsiasi clima e sia esente da gravi imperfezioni. I posti messi a concorso sono ripartiti per specializzazioni. È richiesta la comprovata conoscenza di almeno due lingue straniere. Della riserva di posti prevista dall'articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fruisce anche, alle stesse condizioni, il personale dell'Amministrazione appartenente alle qualifiche dirigenziali e funzionali direttive. Le altre riserve di posti previste dalla legge valgono solo come titoli di preferenza a parità di merito.

4. I candidati, che conseguono l'idoneità al concorso, sono ammessi al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica, curato dall'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale, con durata annuale, nell'ordine di graduatoria correlato a quanto disposto dal comma 3 e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso aumentati di un quarto. I candidati che, pur conseguendo un giudizio di idoneità al termine del corso, non risultino vincitori possono accedere alla carriera diplomatica se i posti messi a concorso nel biennio successivo non siano integralmente ricoperti, prendendo posto dopo l'ultimo, in ordine di graduatoria, dei vincitori del concorso-corso in cui siano rimasti posti vacanti. Gli stessi candidati possono anche avvalersi di procedure specifiche promosse dal Ministero in vista dell'accesso a enti ed organizzazioni internazionali nei settori corrispondenti alle specializzazioni acquisite nel corso di formazione, nonchè per l'ammissione ai pubblici concorsi e ai corsi per l'accesso alla dirigenza statale.

5. I candidati dichiarati vincitori sono nominati segretari di legazione con decreto del Ministro, nell'ordine della graduatoria formata a conclusione del corso di formazione. Il periodo di frequenza del corso vale come periodo di prova per i candidati dichiarati vincitori del concorso-corso e nominati in

ruolo ed è computato, a tutti gli effetti, compresi quelli della progressione economica, come anzianità di grado e di carriera e valutato come servizio prestato al Ministero. Ai candidati ammessi al corso spetta, per la durata dello stesso, l'assistenza sanitaria prevista per gli impiegati civili dello Stato. Se essi prestano il servizio militare di leva, o sono ad esso tenuti, ottengono, rispettivamente, la sospensione o il rinvio della prestazione del servizio stesso.

Art. 19.

(Gradi, specializzazioni, analisi valutative e avanzamenti)

1. La carriera diplomatica si articola nei gradi stabiliti dalla tabella 1. I funzionari diplomatici esercitano le funzioni del grado in relazione a quanto previsto, per il servizio presso l'Amministrazione centrale, dalle pertinenti disposizioni della presente legge e, per quello presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, dalla tabella 4, fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 25, comma 1, lettera f).

2. La carriera diplomatica è costituita da un unico ruolo. I funzionari che la compongono possiedono specializzazioni per materia e per area geografica, acquisite nel corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica o in corsi successivi. Le funzioni connesse alle specializzazioni debbono essere esercitate, secondo quanto previsto dal presente articolo, fino al grado di consigliere di legazione incluso.

3. Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato validamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti professionali, intellettuali e di carattere necessari all'esercizio delle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori, i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.

4. In sostituzione dei rapporti informativi di cui al testo unico delle disposizioni concer-

menti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono stabiliti e disciplinati processi di analisi valutative per i funzionari diplomatici di grado inferiore a consigliere di ambasciata, intesi a delineare, anche attraverso interviste di valutazione con gli interessati, articolati profili professionali e attitudinali.

5. Le promozioni a primo segretario di legazione sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella carriera diplomatica. Le promozioni suddette decorrono, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio.

6. Le promozioni a consigliere di legazione sono effettuate, una volta all'anno, mediante concorso per titoli di servizio effettuato da apposita commissione. Sono ammessi al concorso i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano: compiuto nove anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica, di cui non meno di cinque nel grado; prestato negli uffici all'estero un periodo di servizio di quattro anni, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari e due nell'esercizio di funzioni della specializzazione; prestato servizio per almeno due anni presso il Ministero, ivi compreso il servizio militare eventualmente prestato dopo l'accesso alla carriera; trascorso almeno due anni nelle sedi di servizio particolare di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *a*).

7. Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate a scelta due volte all'anno tra i consiglieri di legazione compresi per ordine di ruolo nei primi tre quinti dell'organico del grado, che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano: compiuto cinque anni di servizio effettivo nel grado; prestato, in aggiunta ai periodi di servizio previsti per la promozione a consigliere di legazione, un ulteriore periodo di almeno due anni negli uffici all'estero o presso l'Amministrazione centrale,

anche non nel grado di appartenenza, nell'esercizio di funzioni della specializzazione.

8. Tutte le promozioni sono conferite con decreto del Ministro e, ad eccezione di quelle per concorso, sono effettuate su designazione della commissione di avanzamento, sentito il parere del consiglio di amministrazione, oppure su designazione del consiglio medesimo qualora, a seguito di motivato parere sfavorevole di quest'ultimo, il Ministro ritenga necessaria una nuova designazione.

9. Le nomine a ministro plenipotenziario di II e I classe e ad ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. Le nomine a ministro plenipotenziario di II classe sono effettuate tra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio effettivo nel grado. Alle nomine a ministro plenipotenziario di II e I classe si procede, a seguito del verificarsi di nuove vacanze e comunque almeno una volta all'anno, entro il limite dei posti disponibili.

Art. 20.

(Trattamento economico)

1. Ai candidati ammessi al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica è attribuito, per il periodo del corso, il trattamento economico del personale civile dello Stato appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella apicale.

2. Gli stipendi dei funzionari della carriera diplomatica sono stabiliti sulla base dei parametri di cui alla tabella 5. Il trattamento economico relativo al parametro 100 è pari a quello del dirigente generale. Ferma restando tale equiparazione, ogni variazione del trattamento economico del dirigente generale si estende di diritto agli stipendi del personale indicato nella citata tabella secondo i rapporti in essa previsti. Si applicano la progressione per classi e anzianità periodiche di stipendio, il riconoscimento delle anzianità pregresse e ogni altro trattamento accessorio a carattere generale spettante ai funzionari civili dello Stato appartenenti alla dirigenza.

3. Ai funzionari diplomatici in servizio pres-

so l'Amministrazione centrale compete un'indennità di servizio diplomatico e di rappresentanza, fissata nella misura del 50 per cento dello stipendio iniziale del grado di appartenenza. Nell'anzidetta misura essa è sostitutiva di ogni altra indennità attribuibile in base alle funzioni svolte.

Art. 21.

(Qualifiche dirigenziali)

1. L'accesso alla qualifica iniziale e a quelle superiori dei ruoli dirigenziali del Ministero è regolato dalla normativa generale vigente.

2. Ai dirigenti amministrativi in servizio presso l'Amministrazione centrale sono attribuiti i compiti di: predisposizione del bilancio, gestione dei capitoli di spesa e applicazione delle norme di contabilità; gestione e amministrazione dei beni di pertinenza dell'Amministrazione; attività giuridico-amministrativa attinente all'interpretazione, applicazione e predisposizione di norme di carattere amministrativo; organizzazione e funzionamento di servizi tecnici. In relazione alle suddette aree di attività, i dirigenti amministrativi sono preposti o assegnati alla Direzione centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi, a direzioni di settore, uffici o reparti. I dirigenti amministrativi con funzioni di consiglieri ministeriali di vario livello svolgono, per le aree funzionali suindicate, compiti di ispezione, vigilanza, consulenza, analisi e ricerca.

3. In servizio all'estero i dirigenti amministrativi esercitano le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 15, e occupano i posti-funzione di cui alla tabella 2, secondo le corrispondenze in essa indicate. In particolare i dirigenti con funzioni di esperti svolgono attività di consulenza, supervisione e vigilanza sulla gestione del settore amministrativo-contabile dell'ufficio e, se in servizio in una rappresentanza permanente presso organizzazioni internazionali, possono anche essere incaricati dello studio dei problemi amministrativi e di bilancio delle organizzazioni stesse. Se in servizio con funzioni di commissari regionali, essi sono preposti ai servizi amministrativi decentrati, istituiti entro il limite massimo di venti, secondo le modalità

previste dagli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e curano, nei confronti degli uffici operanti nell'area geografica di competenza, l'espletamento di attività di collaborazione e consulenza in materia amministrativo-contabile, il riscontro delle contabilità e altre attività di supporto, svolgendo altresì attività ispettiva nell'ambito dell'area geografica di competenza ed eventualmente di altre viciniori. In relazione a specifiche esigenze di servizio, essi possono essere incaricati della sovrintendenza ai servizi tecnici.

4. Per esigenze di servizio sulle quali il Ministro richiederà il parere del consiglio di amministrazione, ed avuto riguardo alla natura dei compiti che sono loro propri, ai dirigenti amministrativi possono essere conferite, nei limiti del 10 per cento dell'organico complessivo della dirigenza amministrativa, funzioni di direzione in uffici consolari di I categoria.

5. I dirigenti amministrativi possono prestare servizio all'estero in numero non superiore al 50 per cento della dotazione organica complessiva della dirigenza amministrativa.

Art. 22.

(Qualifiche funzionali)

1. Le dotazioni organiche previste dalla tabella 3 sono correlate all'adozione di profili professionali specifici per il Ministero nelle aree professionali di cui all'articolo 15, comma 1, che riflettano peculiari fabbisogni funzionali dell'Amministrazione e consentano processi di accorpamento o fungibilità di talune attribuzioni, in connessione con la specificità del servizio all'estero.

2. L'accesso alle qualifiche funzionali del Ministero avviene, in relazione ai singoli profili professionali, mediante concorso pubblico per esami. Qualora si tratti di professionalità soggette agli avvicendamenti tra l'Amministrazione centrale e gli uffici all'estero, è richiesto, oltre alla comprovata conoscenza di almeno una lingua estera, il possesso di una costituzione fisica che permetta di sopportare qualsiasi clima.

3. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova dura sei

mesi ed è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica.

4. Il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in profili professionali delle aree amministrative, inclusa quella della motorizzazione, presta servizio all'estero, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 11, occupando i posti-funzione di cui alla tabella 6. Il personale appartenente ai profili professionali delle aree dell'informatica, delle telecomunicazioni e della cifra può essere destinato ad occupare posti di organico negli uffici all'estero, tenuto conto della tabella 6, secondo quanto disposto dal regolamento.

5. Per particolari esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiederà il parere del consiglio di amministrazione, il personale delle qualifiche funzionali direttive può occupare posti di vice console o di capo di vice consolato. Il personale della settima qualifica funzionale può, altresì, essere preposto alle agenzie consolari.

Art. 23.

(Personale assunto a contratto dagli uffici all'estero)

1. Il Ministero può assumere, nel limite complessivo di un contingente di 1.900 unità, di cui non meno del 45 per cento con contratto regolato dalla legge locale e fino al 55 per cento con contratto regolato dalla legge italiana, personale a contratto per lo svolgimento di mansioni correlate alle specifiche esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di livelli corrispondenti a quelli del personale del Ministero inquadrato nei profili professionali di qualifica non direttiva delle aree amministrative, inclusa quella della motorizzazione.

2. Il Governo è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare i criteri di assunzione e lo stato giuridico e retributivo del personale a contratto. Tenuto conto dei principi che regolano la

legislazione in materia e dell'esigenza di apportare le necessarie innovazioni, le norme dovranno stabilire in particolare:

a) requisiti e modalità, improntati a pubblicità e selettività, per l'assunzione del personale a contratto mediante prove di esame da effettuarsi di norma presso gli uffici all'estero, salvo procedure semplificate per i contrattisti temporanei, non compresi nel contingente di cui al comma 1, e per ipotesi straordinarie di riassunzione presso altri uffici;

b) l'assetto giuridico, retributivo e previdenziale dei contratti non regolati dalla legge locale, tenuto conto dell'esigenza di favorire, anche in rapporto alle situazioni locali, opportuni raccordi o armonizzazioni con quello del personale di ruolo delle qualifiche funzionali in servizio all'estero;

c) il regime integrativo dei contratti regolati dalla legge locale, da definirsi anche attraverso il ricorso, qualora necessario, agli istituti previsti per la lettera b);

d) disposizioni atte a disciplinare gli sviluppi del regime contrattuale, anche in rapporto a modifiche di cittadinanza;

e) requisiti e modalità di accesso del personale a contratto, attraverso procedure concorsuali specifiche, ad aliquote di posti riservati nei ruoli delle qualifiche funzionali del Ministero.

Art. 24.

(Esperti)

1. Il Ministero può utilizzare nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti italiani di cultura, e in casi particolari anche negli uffici centrali, per l'espletamento di incarichi che richiedano specifiche competenze tecniche, ai quali non si possa sopperire con personale dipendente dal Ministero stesso, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici con qualifiche dirigenziali o direttive.

2. Qualora per i suddetti incarichi all'estero non possa farsi ricorso agli esperti di cui al comma 1, il Ministero può utilizzare persone estranee alla Pubblica amministrazione, purchè di notoria qualificazione nelle materie

connesse con le funzioni che sono destinate a svolgere. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trenta ed i sessanta anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile nè dà diritto, alla scadenza, ad indennizzo o liquidazione di alcun genere.

3. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei commi 1 e 2, occupa un posto istituito, sentito il consiglio di amministrazione, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere, ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto, ed assume *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza.

4. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 25, primo comma, lettera *a*), 142, 143, 147 e 148 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in quanto compatibili, e le disposizioni relative al trattamento economico all'estero per essi previste.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi hanno durata biennale. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purchè, nel complesso, non superino i sei anni e, se interrotti da un intervallo almeno biennale, i dieci anni.

6. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

7. Gli esperti che il Ministero può utilizzare a norma del presente articolo non possono, complessivamente, superare il numero di centosessanta.

8. Con decreto del Ministro, di concerto con

i Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere stabiliti contingenti di esperti destinati a operare nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari nei settori della cooperazione scientifica, agricola, finanziaria e valutaria, doganale, del lavoro od in altri settori per i quali se ne riscontri la necessità. Un contingente di quindici unità è riservato agli esperti linguistici destinati a operare all'estero.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero in virtù di altre disposizioni nè a quello inviato all'estero in missione temporanea.

Art. 25.

(Norme regolamentari)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede a determinare:

a) i criteri di identificazione delle sedi disagiate e particolarmente disagiate, incluse le sedi di servizio particolare, nonché gli effetti della prestazione del servizio in tali sedi per quanto attiene al trattamento di quiescenza e agli avvicendamenti;

b) l'organizzazione, l'articolazione strutturale e l'autonomia funzionale e amministrativa dell'Istituto per il servizio diplomatico e internazionale;

c) l'organizzazione del concorso-corso per l'accesso alla carriera diplomatica;

d) la disciplina delle analisi valutative per i funzionari diplomatici e le loro incidenze sugli avanzamenti e sugli avvicendamenti;

e) le modalità e le condizioni per la destinazione di funzionari diplomatici a coprire posti all'estero, cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, di cui alla tabella 4, nelle sedi di servizio particolare;

f) la identificazione, i criteri di acquisizione e le modalità di impiego delle specializzazioni dei funzionari di grado inferiore a consigliere d'ambasciata;

g) le modalità di svolgimento delle promozioni ai vari gradi della carriera diplomatica;

h) i requisiti richiesti per la preposizione a uffici consolari di I categoria di dirigenti amministrativi e di personale delle qualifiche funzionali direttive, nonchè il limite massimo di posti di vice console o capo di vice consolato attribuibili al personale delle qualifiche funzionali direttive;

i) i criteri e le modalità, da stabilirsi di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica, per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali e ai profili professionali.

Art. 26.

(Indennità di servizio all'estero)

1. L'indennità di servizio è costituita: dall'indennità base di cui alla tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, integrata dalla tabella B allegata alla legge 6 febbraio 1985, n. 15; dalle maggiorazioni o riduzioni relative ai singoli uffici determinate secondo i coefficienti parziali espressi in percentuali delle indennità base per ogni posto-funzione all'estero, di cui all'allegata tabella 7, e secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui al comma 4. Qualora ricorrano esigenze particolari possono essere fissati coefficienti di sede differenti per i singoli posti di organico di uno stesso ufficio.

2. L'indennità di servizio è aumentata del 20 per cento a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa. Tale aumento non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione giudiziale o consensuale omologata, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati da giudice straniero, anche se non delibati.

3. All'impiegato capofamiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 5 per cento di quella corrispondente al posto-funzione, effettivo o ipotetico, di primo segre-

tario nella stessa sede. Al personale non coniugato e a quello che si trovi nelle situazioni elencate al comma 2 spetta, per ogni figlio a carico, un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 7 per cento di quella corrispondente al posto-funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella stessa sede. Gli aumenti spettanti all'anzidetto personale di cui al comma 2 sono corrisposti al genitore affidatario, se diverso da quello cui l'aumento compete.

4. La Commissione permanente di finanziamento, nominata con decreto del Ministro, è composta dal Ministro, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, dal direttore centrale per il bilancio e gli affari generali amministrativi, da due funzionari diplomatici o di qualifica dirigenziale, di cui uno della Direzione generale del personale e uno della Direzione generale delle relazioni culturali, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore della Ragioneria centrale, da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, da un dirigente della Direzione generale del tesoro, da un dirigente del Dipartimento per la funzione pubblica.

5. Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza e può invitare rappresentanti delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative del personale del Ministero, a fornire elementi di valutazione in forma scritta o, eventualmente, orale.

6. Qualora sopravvengano necessità di carattere straordinario non previste sulla base dell'esame annuale della situazione generale delle indennità di servizio, e alle quali si debba far fronte con urgenza, la Commissione permanente di finanziamento formula proposte in ordine alle opportune integrazioni allo stanziamento di bilancio.

Art. 27.

(Componenti aggiuntive del trattamento economico collegato al servizio all'estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, con decreto avente valore di legge ordinaria, entro

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a definire e disciplinare le componenti del trattamento economico collegato al servizio all'estero che abbiano carattere aggiuntivo rispetto all'indennità personale. Le norme dovranno stabilire in particolare:

a) la strutturazione di componenti nuove o riqualficate, correlate agli oneri degli avviamenti, con specifico riferimento a: un'indennità di richiamo dall'estero, non superiore al 150 per cento dell'indennità di sistemazione; contributi per spese di abitazione dopo il richiamo dall'estero, correlati al parziale bonifico di interessi nei mutui contratti per l'acquisto della prima abitazione nella capitale; contributi al personale in servizio all'estero per le spese scolastiche dei figli, rapportati ad una percentuale dell'indennità di servizio mensile del primo segretario; contributi al personale richiamato in Italia dal servizio all'estero, limitatamente al primo biennio, per le spese scolastiche dei figli; un'indennità giornaliera per le missioni all'estero del personale del Ministero in servizio in Italia riacordata all'indennità di servizio all'estero; il pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti per il temporaneo rimpatrio di familiari in relazione a circostanze locali straordinarie;

b) la semplificazione e l'adeguamento delle altre componenti già previste dal precedente ordinamento, inclusi il trattamento economico spettante durante il congedo ordinario e straordinario, il pagamento, una volta all'anno, delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico, la disciplina relativa ai viaggi di trasferimento ed al trasporto degli effetti;

c) disposizioni sull'assistenza sanitaria nelle sedi caratterizzate da carenze di strutture sanitarie e ospedaliere che consentano convenzioni con istituti assicurativi o intese con altri Paesi, soprattutto comunitari, nonché sui criteri di stipulazione di convenzioni con istituti assicurativi per la tutela del personale, in servizio o in missione all'estero, e dei familiari a carico contro rischi connessi alle situazioni ambientali e di servizio locali.

2. L'Amministrazione promuove il raggiungimento di intese internazionali tendenti a

disciplinare, su base di reciprocità, la prestazione di attività lavorative all'estero da parte dei coniugi del personale del Ministero in servizio negli uffici all'estero e negli istituti di cultura. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 8, si estende ai coniugi di personale che abbia prestato servizio negli uffici all'estero, sempre che essi abbiano avuto residenza stabile per almeno tre anni nella sede estera, ai sensi dell'articolo 173, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 28.

*(Norme transitorie sull'organizzazione
e sul personale)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri interessati, gli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero sono soppressi e le loro funzioni sono devolute a uffici di altre amministrazioni. Entro lo stesso termine il personale del Ministero addetto agli ispettorati è assegnato a uffici del Ministero o, su sua richiesta, alle amministrazioni alle quali siano attribuite funzioni degli ispettorati stessi.

2. Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 19, commi 2, 5, 6, 7 e 9, si applicano unicamente al personale che acceda alla carriera diplomatica sulla base delle procedure di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 5. Si applicano in materia al personale della carriera diplomatica in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni del precedente ordinamento.

3. Le nuove disposizioni relative alla durata massima degli incarichi di esperto, di cui all'articolo 24, comma 5, si applicano agli esperti che assumono per la prima volta l'incarico dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere indetti concorsi riservati al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali del Ministero per l'accesso a qualifiche superiori o ad aree professionali diverse da quelle di appartenenza, che siano motivati da esigenze funzionali di impiego e valorizzazione di particolari professionalità,

anche in relazione agli sviluppi applicativi della normativa vigente sugli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, tenuto conto, altresì, dell'adozione dei profili professionali specifici per il Ministero. La identificazione dei concorsi, la determinazione del numero dei posti riservabili per gli stessi, i requisiti di partecipazione e i criteri di espletamento saranno stabiliti con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Con le stesse modalità ed entro lo stesso periodo annuale di prima applicazione possono essere stabilite procedure di inquadramento in determinati profili professionali dei ruoli del Ministero di personale comandato o distaccato di altre amministrazioni, nonché procedure concorsuali specifiche per l'inquadramento, in via eccezionale, in profili professionali dei ruoli del Ministero di personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio a diverso titolo presso l'Amministrazione centrale da almeno un anno.

5. Anche in relazione a quanto disposto dal comma 4, il Ministero potrà procedere, nel primo anno di applicazione della presente legge, a bandire concorsi pubblici entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili negli organici di qualifica al momento della data di entrata in vigore della legge stessa.

6. Il personale delle qualifiche funzionali in servizio all'estero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupi un posto-funzione diverso da quello previsto secondo le disposizioni della legge stessa può essere mantenuto nel posto ricoperto fino a tre anni, sempre che non sia istituito o si renda comunque disponibile nello stesso ufficio all'estero un posto-funzione corrispondente.

7. Le nuove disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3, decorrono dal secondo anno di applicazione della presente legge. Il personale in servizio all'estero, che, per effetto delle disposizioni della presente legge, percepirebbe un'indennità personale inferiore, anche in ordine a singole componenti, a quella precedentemente in godimento, mantiene l'indennità più favorevole, finché continui a prestare servizio nella stessa sede e per un periodo comunque non superiore a due anni.

8. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga funzioni consolari di direzione o di collaborazione, senza rivestire la qualifica o essere in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge per lo svolgimento delle suddette funzioni, può essere mantenuto nel posto occupato per un periodo massimo di tre anni.

9. Con il regolamento di cui all'articolo 25 sono stabiliti opportuni raccordi tra le disposizioni della presente legge e le normative finora vigenti per il personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e ispettore superiore della carriera direttiva amministrativa e per quello del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.

Art. 29.

(Oneri finanziari)

1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata in lire 329.994 milioni a regime.

2. All'onere relativo agli anni 1990, 1991 e 1992, valutato, rispettivamente, in lire 55.793 milioni, in lire 83.516 milioni e in lire 120.634 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

(Abrogazione di norme; materie non disciplinate dalla presente legge)

1. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5

gennaio 1967, n. 18, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Resta fermo l'articolo 48, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono abrogati gli articoli 4 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e le norme incompatibili con la presente legge, inclusi in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 16 febbraio 1980, e successive modificazioni, e i quadri A, B, C e D della tabella II dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle norme delegate e all'emanazione dei regolamenti e di altre pertinenti norme di esecuzione previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi, per le materie che saranno così disciplinate, le disposizioni del precedente ordinamento.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme generali. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e, limitatamente al personale destinatario ed in correlazione con le norme della presente legge, degli accordi da essa derivanti.

5. Il Governo è delegato ad emanare con decreto avente valore di legge ordinaria, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni contenute nella legge stessa, di quelle che restano in vigore ai sensi del comma 1 e delle norme da emanarsi in forza di delega, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni.

Art. 31.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA 1
(prevista dall'articolo 15, comma 2)

CARRIERA DIPLOMATICA

Grado	Organico
Ambasciatore	25
Inviato straordinario e ministro plen. di I classe	75
Inviato straordinario e ministro plen. di II classe	132
Consigliere di ambasciata	280
Consigliere di legazione	337
Primo segretario di legazione e segretario di legazione ..	411
	<hr/>
	1.260

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 15, comma 2)

TABELLA ORGANICA DEI DIRIGENTI

LIVELLO DI FUNZIONE	QUALIFICA	ORGANICO DI QUALIFICA	FUNZIONE	
<i>QUADRO I. - Dirigenti amministrativi</i>				
			Interno	Estero
C	Dirigente generale	5	Direttore centrale Direttore di settore Consigliere ministeriale	Commissario regionale capo Esperto amministrativo capo
D	Dirigente superiore	21	Direttore di settore Capo ufficio Consigliere ministeriale aggiunto	Primo commissario regionale Esperto amministrativo
E	Primo dirigente	44	Capo reparto Vice consigliere ministeriale	Commissario regionale Esperto amministrativo aggiunto
<i>QUADRO II. - Dirigenti per la ricerca storico-diplomatica</i>				
D	Dirigente superiore	1	Esperto capo nella ricerca storico-diplomatica	
E	Primo dirigente	1	Esperto superiore nella ricerca storico-diplomatica	
<i>QUADRO III. - Dirigenti di biblioteca</i>				
E	(1) Primo dirigente	1	Direttore della biblioteca	
<i>QUADRO IV. - Dirigente esperto in crittografia</i>				
E	(1) Primo dirigente	1	Esperto capo in crittografia	
<i>QUADRO V. - Dirigente esperto in informatica</i>				
D	Dirigente superiore	1	Esperto capo in informatica	
E	Primo dirigente	2	Esperto superiore in informatica	
<i>QUADRO VI. - Dirigente esperto in interpretariato e traduzioni</i>				
D	Dirigente superiore	1	Esperto capo in interpretariato e traduzioni	
E	Primo dirigente	1	Esperto superiore in interpretariato e traduzioni	

(1) Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica compete il trattamento economico del dirigente superiore.

TABELLA 3
(prevista dall'articolo 15, comma 2)

TABELLA ORGANICA DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

	Organico
Nona qualifica funzionale	40
Ottava qualifica funzionale	175
Settima qualifica funzionale	620
Sesta qualifica funzionale	1.820
Quinta qualifica funzionale	2.900
Quarta qualifica funzionale	888
Terza qualifica funzionale	45
Seconda qualifica funzionale	12
	6.500

TABELLA 4
(prevista dall'articolo 25, comma 1, lett. e)

CARRIERA DIPLOMATICA
CORRISPONDENZA TRA GRADI E FUNZIONI ALL'ESTERO

Gradi	Funzioni
Ambasciatore	Capo di rappresentanza diplomatica
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe	Capo di rappresentanza diplomatica. Ministro presso rappresentanza diplomatica
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe	Capo di rappresentanza diplomatica. Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*). Capo di consolato generale di I classe
Consigliere di ambasciata	Capo di rappresentanza diplomatica (**). Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*). Capo di consolato generale. Console generale aggiunto presso consolato generale di I classe (*)
Consigliere di legazione	Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*). Console presso consolato generale di I classe (*). Capo di consolato di I classe
Primo segretario di legazione	Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*). Capo di consolato. Console aggiunto presso consolato generale di I classe o console presso consolato generale (*)
Segretario di legazione	Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*). Capo di vice consolato. Primo vice console presso consolato generale di I classe o consolato generale (*)

(*) Anche per i settori di specializzazione. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con la indicazione del settore di impiego.

(**) Limitatamente alle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4.

TABELLA 5
(prevista dall'articolo 20, comma 2)CARRIERA DIPLOMATICA
TRATTAMENTO ECONOMICO

Grado	Parametro
Ambasciatore	137
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe	123
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe	100
Consigliere di ambasciata	84
Consigliere di legazione	71
Primo segretario di legazione	60
Segretario di legazione	51

TABELLA 6
(prevista dall'articolo 22, comma 4)

QUALIFICHE FUNZIONALI
CORRISPONDENZA TRA QUALIFICHE E FUNZIONI ALL'ESTERO

Qualifiche funzionali	Funzioni (*)
Nona qualifica	Commissario amministrativo capo
Ottava qualifica	Primo commissario amministrativo (**) Commissario amministrativo
Settima qualifica	Commissario amministrativo aggiunto (**) Vice Commissario amministrativo
Sesta qualifica	Cancelliere capo (**) Cancelliere principale
Quinta qualifica	Coadiutore superiore (**) Coadiutore principale
Quarta qualifica (***)	Commesso capo (**), autista capo (**) commesso, autista

(*) L'indicazione della funzione è integrata con quella dell'area professionale corrispondente al profilo di appartenenza.

(**) Il posto-funzione di livello più elevato è attribuito al personale in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di due al Ministero; i primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove e a quattro anni per posti istituiti nelle sedi di servizio particolare di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a). Per il personale delle aree dell'informatica e delle telecomunicazioni non è richiesta l'anzianità minima di servizio all'estero.

(***) I posti-funzione di autista capo e di autista sono attribuiti al personale appartenente ai profili dell'area della motorizzazione.

TABELLA 7
(prevista dall'articolo 26, comma 1)

COEFFICIENTI PARZIALI PER IL CALCOLO
DELLE INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO

Posto-funzione	Coefficiente parziale
Capo di rappresentanza diplomatica	22,80%
Ministro presso rappresentanza diplomatica	43,89%
Capo di consolato generale di I classe	46,46%
Ministro consigliere	43,89%
Capo di consolato generale	46,46%
Primo consigliere o console generale aggiunto presso consolato generale di I classe	46,46%
Consigliere o console presso consolato generale di I classe o capo di consolato di I classe	46,46%
Capo di consolato	48,09%
Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di I classe	48,09%
Capo di vice consolato	50,13%
Secondo segretario o primo vice console	50,13%
Vice console	52,83%
Agente consolare	55,30%
Esperto amministrativo capo o commissario regionale capo	46,46%
Esperto amministrativo o primo commissario regionale ..	46,46%
Esperto amministrativo aggiunto o commissario regionale	39,29%
Commissario amministrativo capo (*)	37,28%
Primo commissario amministrativo	37,27%
Commissario amministrativo	40,31%
Commissario amministrativo aggiunto	45,00%
Vice commissario amministrativo	47,92%
Cancelliere capo	53,73%
Cancelliere principale	55,65%
Coadiutore superiore	67,03%
Coadiutore principale	64,32%
Commesso capo e autista capo	76,47%
Commesso e autista	79,03%

(*) Indennità mensile lorda: lire 238.000.